

# Gazzetta ufficiale

# L 313

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

52° anno  
28 novembre 2009

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

### REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 1149/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1150/2009 della Commissione, del 10 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1564/2005 per quanto concerne i modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici in conformità delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> ..... 3**
- ★ **Regolamento (CE) n. 1151/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali e che abroga la decisione 2008/433/CE <sup>(1)</sup> ..... 36**
- ★ **Regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE <sup>(1)</sup> ..... 40**
- ★ **Regolamento (CE) n. 1153/2009 della Commissione, del 24 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1384/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele e che deroga a tale regolamento ..... 50**

Prezzo: 7 EUR

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ Regolamento (CE) n. 1154/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari di Israele ..... 52
  
- ★ Regolamento (CE) n. 1155/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Truskawka kaszubska/kaszëbskò malëna (IGP)] ..... 57
  
- ★ Regolamento n. 1156/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita, di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio, di determinati animali di specie ricettive <sup>(1)</sup> .... 59
  
- ★ Regolamento (CE) n. 1157/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 27/2008, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2010 nell'ambito di contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, manioca, cereali, riso, zucchero e olio d'oliva e recante deroga ai regolamenti (CE) n. 382/2008, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2010 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e del pollame ..... 60

DIRETTIVE

- ★ Direttiva 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti <sup>(1)</sup> ..... 65
  
- ★ Direttiva 2009/150/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flocoumafen come principio attivo nell'allegato I della direttiva <sup>(1)</sup> ..... 75
  
- ★ Direttiva 2009/151/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tolifluanide come principio attivo nell'allegato I della direttiva <sup>(1)</sup> ..... 78



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 1149/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	36,9
	MK	52,7
	TR	63,4
	ZZ	51,0
0707 00 05	MA	52,9
	TR	77,3
	ZZ	65,1
0709 90 70	MA	33,4
	TR	123,8
	ZZ	78,6
0805 20 10	MA	67,9
	ZZ	67,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	49,3
	HR	60,9
	MA	63,0
	TR	79,9
	ZZ	63,3
0805 50 10	AR	64,7
	TR	68,1
	ZZ	66,4
0808 10 80	AU	142,2
	CA	105,6
	CN	108,9
	MK	22,6
	US	95,7
	XS	24,5
	ZA	125,2
ZZ	89,2	
0808 20 50	CN	57,1
	TR	91,0
	US	163,7
	ZZ	103,9

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 1150/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2009

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1564/2005 per quanto concerne i modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici in conformità delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3 bis,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 89/665/CEE and 92/13/CEE, modificate dalla direttiva 2007/66/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, consentono agli Stati membri di stabilire una riduzione dei termini per chiedere la privazione di effetti di un contratto pubblico, qualora l'ente aggiudicatore o l'amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso di aggiudicazione di appalto a norma rispettiva-

mente della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE, senza aver precedentemente pubblicato il bando di gara, a condizione che nell'avviso di aggiudicazione di appalto venga indicata la motivazione della decisione di aggiudicare lo stesso senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- (2) I modelli di formulari per gli avvisi di aggiudicazione di appalti sono riportati negli allegati III e VI del regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE <sup>(6)</sup>. Al fine di garantire la piena efficacia delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, quali modificate dalla direttiva 2007/66/CE, è opportuno adeguare i modelli di formulari per tali avvisi in modo che gli enti aggiudicatori e le amministrazioni aggiudicatrici possano includervi la motivazione di cui all'articolo 2 septies delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE.
- (3) Le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE prevedono l'utilizzo dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante al fine di garantire su base volontaria la trasparenza prima dell'aggiudicazione dell'appalto. È necessario definire un modello di formulario per tale avviso.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1564/2005 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1564/2005 è modificato come segue:

- 1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici»;

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.<sup>(2)</sup> GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.<sup>(5)</sup> GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31.<sup>(6)</sup> GU L 257 dell'1.10.2005, pag. 1.

2) dopo la prima citazione sono inserite le seguenti basi giuridiche:

«vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (\*), in particolare l'articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (\*\*), in particolare l'articolo 3 bis,

(\*) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

(\*\*) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.»

3) è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dei bandi e degli avvisi di cui all'articolo 3 bis delle

direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, dalla data di entrata in vigore delle rispettive misure nazionali di attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), e al più tardi dal 21 dicembre 2009, i modelli di formulari che figurano nell'allegato XIV del presente regolamento.

(\*) GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31.»

- 4) l'allegato III è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento;
- 5) l'allegato VI è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento;
- 6) il testo dell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XIV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2009.

Per la Commissione  
Charlie McCREEVY  
Membro della Commissione

ALLEGATO I



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

2, rue Mercier, 2985 Lussemburgo, LUSSEMBURGO

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Fax +3522929 -42670

Info e formulari on line: <http://simap.europa.eu>

## AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

### SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

#### I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

<b>Denominazione ufficiale:</b>		
<b>Indirizzo postale:</b>		
Città:	Codice postale:	Paese:
<b>Punti di contatto:</b>	Tel.	
All'attenzione di:		
E-mail ( <i>se del caso</i> ):	Fax	
<b>Indirizzi Internet</b> ( <i>se del caso</i> )		
Indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice ( <i>URL</i> ):		
Indirizzo del profilo di committente ( <i>URL</i> ):		

#### I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

<input type="checkbox"/> Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale	<input type="checkbox"/> Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
<input type="checkbox"/> Agenzia/ufficio nazionale o federale	<input type="checkbox"/> Difesa
<input type="checkbox"/> Autorità regionale o locale	<input type="checkbox"/> Pubblica sicurezza e ordine pubblico
<input type="checkbox"/> Agenzia/ufficio regionale o locale	<input type="checkbox"/> Ambiente
<input type="checkbox"/> Organismo di diritto pubblico	<input type="checkbox"/> Affari economici e finanziari
<input type="checkbox"/> Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale	<input type="checkbox"/> Salute
<input type="checkbox"/> Altro ( <i>specificare</i> ): _____	<input type="checkbox"/> Abitazioni e assetto territoriale
	<input type="checkbox"/> Protezione sociale
	<input type="checkbox"/> Ricreazione, cultura e religione
	<input type="checkbox"/> Istruzione
	<input type="checkbox"/> Altro ( <i>specificare</i> ): _____
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici	
sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	

## SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

### II.1) DESCRIZIONE

<b>II.1.1) Denominazione conferita all'appalto</b>		
_____		
<b>II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna</b> <i>(Scegliere una sola categoria — lavori, forniture o servizi — che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti)</i>		
<b>a) Lavori</b> <input type="checkbox"/>	<b>b) Forniture</b> <input type="checkbox"/>	<b>c) Servizi</b> <input type="checkbox"/>
Esecuzione <input type="checkbox"/>	Acquisto <input type="checkbox"/>	Categoria di servizi n. <input type="text"/>
Progettazione ed esecuzione <input type="checkbox"/>	Leasing <input type="checkbox"/>	
Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle amministrazioni aggiudicatrici <input type="checkbox"/>	Noleggio <input type="checkbox"/>	Nel caso di un appalto per le categorie di servizi 17-27 (cfr. l'allegato C), accordo per la pubblicazione del presente avviso sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
	Acquisto a riscatto <input type="checkbox"/>	
	Una combinazione di queste forme <input type="checkbox"/>	
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi		
_____		
Codice NUTS <input type="text"/>		
<b>II.1.3) L'avviso riguarda</b> <i>(se del caso)</i>		
La conclusione di un accordo quadro <input type="checkbox"/> Appalti basati sul sistema dinamico di acquisizione (SDA) <input type="checkbox"/>		
<b>II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti</b>		
_____		
_____		
<b>II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)</b>		
	<b>Vocabolario principale</b>	<b>Vocabolario supplementare</b> <i>(se pertinente)</i>
<b>Oggetto principale</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<b>Oggetti complementari</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<b>II.1.6) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)</b> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		



## SEZIONE IV: PROCEDURA

### IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura			
Aperta	<input type="checkbox"/>	Negoziata con indizione di gara	<input type="checkbox"/>
Ristretta	<input type="checkbox"/>	Negoziata accelerata	<input type="checkbox"/>
Ristretta accelerata	<input type="checkbox"/>	Negoziata senza indizione di gara	<input type="checkbox"/>
Dialogo competitivo	<input type="checkbox"/>	Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> [nei casi elencati alle lettere k) e l) dell'allegato D]	<input type="checkbox"/>
<b>Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>: compilare l'allegato D</b>			

### IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)			
Prezzo più basso		<input type="checkbox"/>	
o			
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di		<input type="checkbox"/>	
Criteri	Ponderazione	Criteri	Ponderazione
1. _____	_____	6. _____	_____
2. _____	_____	7. _____	_____
3. _____	_____	8. _____	_____
4. _____	_____	9. _____	_____
5. _____	_____	10. _____	_____
IV.2.2) Ricorso a un'asta elettronica			sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

### IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice (se del caso)	
_____	
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto <span style="float: right;">sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></span>	
In caso affermativo (completare le caselle corrispondenti):	
Avviso di preinformazione <input type="checkbox"/>	Avviso sul profilo del committente <input type="checkbox"/>
Numero dell'avviso nella GUUE: □□□□/S□□□□-□□□□□□□□ del □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)	
Avviso di gara <input type="checkbox"/>	Avviso di gara semplificato (SDA) <input type="checkbox"/>
Numero dell'avviso nella GUUE: □□□□/S□□□□-□□□□□□□□ del □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)	
Avviso volontario per la trasparenza ex ante <input type="checkbox"/>	
Numero dell'avviso nella GUUE: □□□□/S□□□□-□□□□□□□□ del □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)	
Eventuali pubblicazioni precedenti <input type="checkbox"/>	
Numero dell'avviso nella GUUE: □□□□/S□□□□-□□□□□□□□ del □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)	

## SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

APPALTO N.

LOTTO N.

DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)			
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL'OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO			
Denominazione ufficiale:			
Indirizzo postale:			
Città:	Codice postale:	Paese:	
E-mail:	Tel.		
Indirizzo Internet (URL):	Fax		
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL'APPALTO (indicare solo in cifre)			
	IVA esclusa	IVA compresa	Valore IVA (%)
<b>Valore totale inizialmente stimato dell'appalto</b> (se del caso)			
Valore: <input type="text"/> Valuta: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> al	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<b>Valore finale totale dell'appalto</b>			
Valore: <input type="text"/> Valuta: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> al	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
o			
Offerta più bassa <input type="text"/> e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> al	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Offerta più alta <input type="text"/> prese in considerazione Valuta: _____			
<b>Nel caso di un valore annuale o mensile</b> (indicare):			
numero di anni <input type="text"/> <input type="text"/> o numero di mesi <input type="text"/> <input type="text"/>			
V.5) È POSSIBILE CHE L'APPALTO VENGA SUBAPPALTATO (se del caso) <span style="float: right;">sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></span>			
<b>In caso affermativo</b> , indicare il valore o la percentuale che sarà presumibilmente subappaltata a terzi (indicare solo in cifre):			
Valore esclusa IVA: <input type="text"/> Valuta: _____	Percentuale: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (%)		Non noto <input type="checkbox"/>
<b>Breve descrizione del valore/percentuale dell'appalto da subappaltare</b> (se noto)			
_____			
_____			
_____			

..... (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) .....

## SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

<b>VI.1) L'APPALTO È CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI</b>		
sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
In caso affermativo, indicare il riferimento al progetto(i) e/o programma(i): _____ _____		
<b>VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)</b> _____ _____		
<b>VI.3) PROCEDURE DI RICORSO</b>		
<b>VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso</b>		
Denominazione ufficiale:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:	Tel.	
Indirizzo Internet (URL):	Fax	
<b>Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)</b>		
Denominazione ufficiale:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:	Tel.	
Indirizzo Internet (URL):	Fax	
<b>VI.3.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.3.2 oppure all'occorrenza il punto VI.3.3)</b>		
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: _____ _____		
<b>VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi</b>		
Denominazione ufficiale:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:	Tel.	
Indirizzo Internet (URL):	Fax	
<b>VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (gg/mm/aaaa)		

## ALLEGATO C

### CATEGORIE DI SERVIZI DI CUI ALLA SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Categoria n. <sup>1</sup>	Oggetto
1	Manutenzione e riparazioni
2	Servizi di trasporto terrestre <sup>2</sup> , inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta
4	Trasporto di posta per via terrestre <sup>3</sup> e aerea
5	Servizi di telecomunicazioni
6	Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi                      b) Servizi bancari e finanziari <sup>4</sup>
7	Servizi informatici e servizi correlati
8	Servizi di ricerca e sviluppo <sup>5</sup>
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta di libri contabili
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
11	Servizi di consulenza gestionale <sup>6</sup> e servizi connessi
12	Servizi di architettura; servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica
13	Servizi pubblicitari
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi
Categoria n. <sup>7</sup>	Oggetto
17	Servizi alberghieri e di ristorazione
18	Servizi di trasporto per ferrovia
19	Servizi di trasporto per via d'acqua
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
21	Servizi legali
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale <sup>8</sup>
23	Servizi d'investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale
25	Servizi sanitari e sociali
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi <sup>9</sup>
27	Altri servizi

<sup>1</sup> Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 20, allegato IIA, della direttiva 2004/18/CE.

<sup>2</sup> Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

<sup>3</sup> Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

<sup>4</sup> Esclusi i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.

Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante qualunque procedura finanziaria, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i servizi finanziari forniti contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.

<sup>5</sup> Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per l'uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

<sup>6</sup> Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

<sup>7</sup> Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21, allegato IIB, della direttiva 2004/18/CE.

<sup>8</sup> Esclusi i contratti di lavoro.

<sup>9</sup> Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

## ALLEGATO D

### MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DI AGGIUDICARE UN APPALTO SENZA LA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

Si prega di indicare la motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La motivazione deve essere conforme ai pertinenti articoli della direttiva 2004/18/CE.

[A norma della direttiva 89/665/CEE sulle procedure di ricorso, modificata dalla direttiva 2007/66/CE, i termini per la proposizione di un ricorso, di cui all'articolo 2 septies, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, possono essere ridotti se l'avviso contiene la motivazione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per beneficiare di una riduzione dei termini si prega di contrassegnare la o le caselle pertinenti e di fornire le informazioni complementari richieste di seguito].

#### Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 31 della direttiva 2004/18/CE

- a) Non sono pervenute offerte, o non sono pervenute offerte adeguate, in risposta a:
- una procedura aperta,
  - una procedura ristretta.
- b) I prodotti in questione sono fabbricati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo alle condizioni fissate dalla direttiva (*unicamente per le forniture*).
- c) I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato fornitore/imprenditore/prestatore di servizi per ragioni:
- di carattere tecnico,
  - di carattere artistico,
  - connesse alla tutela di diritti esclusivi.
- d) Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall'amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
- e) Lavori/forniture/servizi complementari ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
- f) Nuovi lavori/servizi, che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi precedenti, ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
- g) Appalto di servizi aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di un concorso di progettazione.
- h) Per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime.
- i) Per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose:
- da un fornitore che è in fase di liquidazione definitiva della propria attività,
  - dai curatori o liquidatori di un fallimento, in virtù di un accordo con i creditori o di procedure analoghe.
- j) Tutte le offerte presentate in risposta ad una procedura aperta, ristretta o ad un dialogo competitivo erano irregolari o inaccettabili. Solo le offerte conformi ai criteri di selezione qualitativi sono state incluse nelle negoziazioni.
- Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**
- k) L'appalto ha per oggetto i servizi di cui all'allegato II B della direttiva.
- l) L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva.



*ALLEGATO II*



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

2, rue Mercier, 2985 Lussemburgo, LUSSEMBURGO

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Fax +352 2929-42670

Info e formulari on line: <http://simap.europa.eu>

## AVVISO DI AGGIUDICAZIONE — SETTORI SPECIALI

### SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE

#### I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

<b>Denominazione ufficiale:</b>		
<b>Indirizzo postale:</b>		
Città:	Codice postale:	Paese:
<b>Punti di contatto:</b>		Tel.
All'attenzione di:		
E-mail ( <i>se del caso</i> ):	Fax	
<b>Indirizzi Internet</b> ( <i>se del caso</i> ) Indirizzo dell'ente aggiudicatore ( <i>URL</i> ):  Indirizzo del profilo di committente ( <i>URL</i> ):		

#### I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE

<input type="checkbox"/> Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore	<input type="checkbox"/> Acqua
<input type="checkbox"/> Energia elettrica	<input type="checkbox"/> Servizi postali
<input type="checkbox"/> Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio	<input type="checkbox"/> Servizi ferroviari
<input type="checkbox"/> Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi	<input type="checkbox"/> Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
	<input type="checkbox"/> Attività connesse ai porti
	<input type="checkbox"/> Attività connesse agli aeroporti

## SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

### II.1) DESCRIZIONE

<b>II.1.1) Denominazione conferita all'appalto</b>		
_____		
<b>II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi</b> (iindicare una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti)		
<b>a) Lavori</b> <input type="checkbox"/>	<b>b) Forniture</b> <input type="checkbox"/>	<b>c) Servizi</b> <input type="checkbox"/>
Esecuzione <input type="checkbox"/>	Acquisto <input type="checkbox"/>	Categoria di servizi: n. <input type="text"/>
Progettazione ed esecuzione <input type="checkbox"/>	Leasing <input type="checkbox"/>	
Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni degli enti aggiudicatori <input type="checkbox"/>	Noleggio <input type="checkbox"/>	Nel caso di un appalto per le categorie di servizi 17-27 (cfr. l'allegato C), accordo per la pubblicazione del presente avviso sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
	Acquisto a riscatto <input type="checkbox"/>	
	Una combinazione di queste forme <input type="checkbox"/>	
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi		
_____		
Codice NUTS <input type="text"/>		
<b>II.1.3) L'avviso riguarda</b> (se del caso)		
La conclusione di un accordo quadro <input type="checkbox"/> Appalti basati sul sistema dinamico di acquisizione <input type="checkbox"/>		
<b>II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti</b>		
_____		
_____		
<b>II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)</b>		
	<b>Vocabolario principale</b>	<b>Vocabolario supplementare</b> (se pertinente)
<b>Oggetto principale</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<b>Oggetti complementari</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<b>II.1.6) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)</b> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		



## SEZIONE IV: PROCEDURA

### IV.1) TIPO DI PROCEDURA

<b>IV.1.1) Tipo di procedura</b>			
Aperta	<input type="checkbox"/>	Negoziata con indizione di gara	<input type="checkbox"/>
Ristretta	<input type="checkbox"/>	Negoziata senza indizione di gara	<input type="checkbox"/>
		Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> (nei casi elencati alle lettere k) e l) dell'allegato D)	<input type="checkbox"/>
<b>Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: compilare l'allegato D</b>			

### IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

<b>IV.2.1) Criteri di aggiudicazione</b> (se del caso) [Indicare i criteri di aggiudicazione al punto V.2.6) se le informazioni non sono destinate alla pubblicazione]			
Prezzo più basso		<input type="checkbox"/>	
o			
Offerta economicamente più vantaggiosa		<input type="checkbox"/>	
<b>IV.2.2) Ricorso a un'asta elettronica</b>		sì <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>

### IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

<b>IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore</b> (se del caso)			
_____			
<b>IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto</b>			sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo</b> (completare le caselle corrispondenti):			
Avviso periodico indicativo <input type="checkbox"/>	Avviso sul sistema di qualificazione <input type="checkbox"/>	Avviso sul profilo di committente <input type="checkbox"/>	
Numero dell'avviso nella GUUE: □□□□/S□□□□-□□□□□□□□ del □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)			
Avviso di gara <input type="checkbox"/>	Avviso di gara semplificato (SDA) <input type="checkbox"/>		
Numero dell'avviso nella GUUE: □□□□/S□□□□-□□□□□□□□ del □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)			
Avviso volontario per la trasparenza ex ante <input type="checkbox"/>			
Numero dell'avviso nella GUUE: □□□□/S□□□□-□□□□□□□□ del □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)			
Eventuali pubblicazioni precedenti <input type="checkbox"/>			
Numero dell'avviso nella GUUE: □□□□/S□□□□-□□□□□□□□ del □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)			

## SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

### V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO

APPALTO N.

LOTTO N.

DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

[Indicare l'identità degli operatori economici aggiudicatari e il valore dell'appalto qui di seguito oppure al punto V.2) se le informazioni non sono destinate alla pubblicazione]

<b>V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:</b> <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)			
<b>V.1.2) Numero di offerte ricevute:</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
<b>V.1.3) Denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto</b>			
Denominazione ufficiale:			
Indirizzo postale:			
Città:	Codice postale:	Paese:	
E-mail:	Tel.:		
Indirizzo Internet (URL):	Fax:		
<b>V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto (indicare solo in cifre)</b>			
	IVA esclusa	IVA compresa	Valore IVA (%)
<b>Valore totale inizialmente stimato dell'appalto (se del caso)</b>			
Valore: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Valuta: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> al	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<b>Valore finale totale dell'appalto</b>			
Valore: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Valuta: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> al	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
o			
Offerta più bassa <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> al	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Offerta più alta <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Valuta: _____			
prese in considerazione			
<b>Nel caso di un valore annuale o mensile, indicare:</b>			
numero di anni: <input type="text"/> oppure numero di mesi: <input type="text"/>			
<b>V.1.5) È possibile che l'appalto venga subappaltato (se del caso)</b>			sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
<b>In caso affermativo, indicare il valore o la percentuale che sarà presumibilmente appaltata a terzi (indicare solo in cifre):</b>			
Valore esclusa IVA: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Valuta: _____	Percentuale: <input type="text"/> <input type="text"/> (%)		Non noto <input type="checkbox"/>
<b>Breve descrizione del valore/percentuale dell'appalto da subappaltare (se noto)</b>			
_____			
<b>V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità (se del caso)</b>			
Valore esclusa IVA (indicare solo in cifre): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Valuta: _____			

..... (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) .....

**V.2) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO — INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NON DESTINATE ALLA PUBBLICAZIONE**

La Commissione rispetterà il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano le informazioni, fornite nella presente sezione, sul numero di offerte ricevute, sull'identità degli operatori economici o sui prezzi.

[Completare le voci V.2.1), V.2.4) e V.2.6) per ogni appalto aggiudicato se le informazioni richieste non sono destinate alla pubblicazione e non sono state fornite nelle sezioni precedenti]

APPALTO N.          LOTTO N.          DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

<b>V.2.1) Numero di offerte ricevute:</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
<b>V.2.2) Numero di appalti aggiudicati:</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
<b>V.2.3) Denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto</b>		
Denominazione ufficiale:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:	Tel.	
Indirizzo Internet (URL):	Fax:	
<b>V.2.4) Valore finale totale dell'appalto IVA esclusa (indicare solo in cifre):</b>		
<input type="text"/> Valuta: _____		
<b>V.2.5) Paese di origine del prodotto o servizio</b>		
Origine comunitaria <input type="checkbox"/>		
Origine extra-comunitaria <input type="checkbox"/> Paese: _____		
<b>V.2.6) Criteri di aggiudicazione</b>		
Prezzo più basso <input type="checkbox"/>		
o		
Offerta economicamente più vantaggiosa <input type="checkbox"/>		
<b>V.2.7) L'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante</b> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
<b>V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse</b> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		

..... (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) .....

## SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

<b>VI.1) L'APPALTO È CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI</b>		
		sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
In caso affermativo, indicare il riferimento al progetto(i) e/o programma(i): _____ _____		
<b>VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI</b> <i>(se del caso)</i> _____ _____		
<b>VI.3) PROCEDURE DI RICORSO</b>		
<b>VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso</b>		
Denominazione ufficiale:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:	Tel.	
Indirizzo Internet (URL):	Fax	
<b>Organismo responsabile delle procedure di mediazione</b> <i>(se del caso)</i>		
Denominazione ufficiale:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:	Tel.	
Indirizzo Internet (URL):	Fax	
<b>VI.3.2) Presentazione di ricorsi</b> <i>(compilare il punto VI.3.2 oppure all'occorrenza il punto VI.3.3)</i>		
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: _____ _____		
<b>VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi</b>		
Denominazione ufficiale:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:	Tel.	
Indirizzo Internet (URL):	Fax	
<b>VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (gg/mm/aaaa)		

## ALLEGATO C

### CATEGORIE DI SERVIZI DI CUI ALLA SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Categoria n. <sup>1</sup>	Oggetto
1	Manutenzione e riparazioni
2	Servizi di trasporto terrestre <sup>2</sup> , inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta
4	Trasporto di posta per via terrestre <sup>3</sup> e aerea
5	Servizi di telecomunicazioni
6	Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari <sup>4</sup>
7	Servizi informatici e servizi correlati
8	Servizi di ricerca e sviluppo <sup>5</sup>
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta di libri contabili
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
11	Servizi di consulenza gestionale <sup>6</sup> e servizi connessi
12	Servizi di architettura; servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica
13	Servizi pubblicitari
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi
Categoria n. <sup>7</sup>	Oggetto
17	Servizi alberghieri e di ristorazione
18	Servizi di trasporto per ferrovia
19	Servizi di trasporto per via d'acqua
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
21	Servizi legali
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale <sup>8</sup>
23	Servizi d'investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale
25	Servizi sanitari e sociali
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi
27	Altri servizi

<sup>1</sup> Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 31, allegato XVII A, della direttiva 2004/17/CE.

<sup>2</sup> Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

<sup>3</sup> Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

<sup>4</sup> Esclusi i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.

Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante qualunque procedura finanziaria, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i servizi finanziari forniti contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.

<sup>5</sup> Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per l'uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

<sup>6</sup> Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

<sup>7</sup> Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 32, allegato XVII B, della direttiva 2004/17/CE.

<sup>8</sup> Esclusi i contratti di lavoro.

## ALLEGATO D

### MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DI AGGIUDICARE UN APPALTO SENZA LA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

Si prega di indicare la motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La motivazione deve essere conforme ai pertinenti articoli della direttiva 2004/17/CE.

[A norma della direttiva 92/13/CEE sulle procedure di ricorso, modificata dalla direttiva 2007/66/CE, i termini per la proposizione di un ricorso, di cui all'articolo 2 septies, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, possono essere ridotti se l'avviso contiene la motivazione della decisione dell'ente aggiudicatore di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per beneficiare di una riduzione dei termini si prega di contrassegnare la o le caselle pertinenti e di fornire le informazioni complementari richieste di seguito].

#### **Motivazione della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 40 della direttiva 2004/17/CE**

- a) Non sono pervenute offerte, o non sono pervenute offerte adeguate, in risposta a:
- una procedura aperta,
  - una procedura ristretta,
  - una procedura negoziata con indizione di gara.
- b) L'appalto in questione è destinato unicamente ai fini di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo alle condizioni fissate dalla direttiva.
- c) I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato fornitore/imprenditore/prestatore di servizi per ragioni:
- di carattere tecnico,
  - di carattere artistico,
  - connesse alla tutela di diritti esclusivi.
- d) Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall'ente aggiudicatore e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
- e) Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
- f) Nuovi lavori/servizi, che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi precedenti, ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
- g) Appalto di servizi aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di un concorso di progettazione.
- h) Per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime.
- i) Per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose:
- da un fornitore che è in fase di liquidazione definitiva della propria attività,
  - dai curatori o liquidatori di un fallimento, in virtù di un accordo con i creditori o di procedure analoghe.
- j) Appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro conformemente alla direttiva.
- Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**
- k) L'appalto ha per oggetto i servizi di cui all'allegato XVIIIB della direttiva.
- l) L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva.



ALLEGATO III



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2, rue Mercier, 2985 Lussemburgo, LUSSEMBURGO

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Fax + 352 2929-42670

Info & on-line forms: <http://simap.europa.eu>

## AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE

Il presente avviso è pubblicato

da un'amministrazione aggiudicatrice (di cui alla direttiva 2004/18/CE)

da un ente aggiudicatore (di cui alla direttiva 2004/17/CE)

Il presente avviso ha l'obiettivo di garantire, su base volontaria, la trasparenza preventiva di cui all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE sulle procedure di ricorso, modificate dalla direttiva 2007/66/CE (informazione sull'aggiudicazione dell'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea). Per utilizzare tale meccanismo si prega di compilare le seguenti caselle: I.1); II.1.1); II.1.2); II.1.4); II.1.5); V.3) e l'allegato D. Le caselle rimanenti sono facoltative e possono essere utilizzate per fornire eventuali informazioni complementari ritenute utili dall'amministrazione aggiudicatrice.

### SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE

#### I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

<b>Denominazione ufficiale:</b>		
<b>Indirizzo postale:</b>		
Città:	Codice postale:	Paese:
<b>Punti di contatto:</b>		Tel.
All'attenzione di:		
E-mail: (se del caso):		Fax
<b>Indirizzi Internet</b> (se del caso)		
Indirizzi generali dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore (URL):		
Indirizzo del profilo di committente (URL):		

#### I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ (nel caso di un'amministrazione aggiudicatrice di cui alla direttiva 2004/18/CE)

<input type="checkbox"/> ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, incluse gli uffici a livello locale o regionale <input type="checkbox"/> Agenzia/ufficio nazionale o federale <input type="checkbox"/> Autorità regionale o locale <input type="checkbox"/> Agenzia/ufficio regionale o locale <input type="checkbox"/> Organismo di diritto pubblico <input type="checkbox"/> Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale <input type="checkbox"/> Altro (specificare): _____	<input type="checkbox"/> Servizi generali delle amministrazioni pubbliche <input type="checkbox"/> Difesa <input type="checkbox"/> Pubblica sicurezza e ordine pubblico <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Affari economici e finanziari <input type="checkbox"/> Salute <input type="checkbox"/> Abitazioni e assetto territoriale <input type="checkbox"/> Protezione sociale <input type="checkbox"/> Ricreazione, cultura e religione <input type="checkbox"/> Istruzione <input type="checkbox"/> Altro (specificare): _____
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici	
sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	

**I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE** (nel caso di un ente aggiudicatore di cui alla direttiva 2004/17/CE — «Settori speciali»)

<input type="checkbox"/> Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore	<input type="checkbox"/> Acqua
<input type="checkbox"/> Energia elettrica	<input type="checkbox"/> Servizi postali
<input type="checkbox"/> Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio	<input type="checkbox"/> Servizi ferroviari
<input type="checkbox"/> Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi	<input type="checkbox"/> Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
	<input type="checkbox"/> Attività connesse ai porti
	<input type="checkbox"/> Attività connesse agli aeroporti

**SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**

**II.1) DESCRIZIONE**

<b>II.1.1) Denominazione conferita all'appalto</b>		
_____		
<b>II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna</b> (Scegliere una sola categoria — lavori, forniture o servizi — che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti)		
<b>a) Lavori</b> <input type="checkbox"/>	<b>b) Forniture</b> <input type="checkbox"/>	<b>c) Servizi</b> <input type="checkbox"/>
Esecuzione <input type="checkbox"/>	Acquisto <input type="checkbox"/>	Categoria di servizi n. <input type="text"/> <input type="text"/>
Progettazione ed esecuzione <input type="checkbox"/>	Leasing <input type="checkbox"/>	
Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle autorità aggiudicatrici/enti aggiudicatori <input type="checkbox"/>	Noleggio <input type="checkbox"/>	
	Acquisto a riscatto <input type="checkbox"/>	
	Una combinazione di queste forme <input type="checkbox"/>	
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi		
_____		
Codice NUTS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
<b>II.1.3) L'avviso riguarda</b> (se del caso)		
La conclusione di un accordo quadro <input type="checkbox"/>		Appalti basati sul sistema dinamico di acquisizione (SDA) <input type="checkbox"/>
<b>II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti</b>		
_____		
<b>II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)</b>		
	<b>Vocabolario principale</b>	<b>Vocabolario supplementare</b> (se pertinente)
<b>Oggetto principale</b>	<input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>
<b>Oggetti complementari</b>	<input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>
	<input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>
	<input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>
	<input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>
<b>II.1.6) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)</b> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		



## SEZIONE IV: PROCEDURA

### IV.1) TIPO DI PROCEDURA

<b>IV.1.1) Tipo di procedura</b>	
Negoziata senza indizione di gara	<input type="checkbox"/>
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> [nei casi elencati alle lettere l) e m) dell'allegato D]	<input type="checkbox"/>
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella <b>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</b> : compilare integralmente l'allegato D	

### IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

<b>IV.2.1) Criteri di aggiudicazione</b> (contrassegnare le caselle pertinenti)																											
Prezzo più basso		<input type="checkbox"/>																									
o																											
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di		<input type="checkbox"/>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Criteri (per le amministrazioni aggiudicatrici)</th> <th>Ponderazione</th> <th>Criteri (per le amministrazioni aggiudicatrici)</th> <th>Ponderazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. _____</td> <td>_____</td> <td>6. _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>2. _____</td> <td>_____</td> <td>7. _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>3. _____</td> <td>_____</td> <td>8. _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>4. _____</td> <td>_____</td> <td>9. _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>5. _____</td> <td>_____</td> <td>10. _____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>	Criteri (per le amministrazioni aggiudicatrici)	Ponderazione	Criteri (per le amministrazioni aggiudicatrici)	Ponderazione	1. _____	_____	6. _____	_____	2. _____	_____	7. _____	_____	3. _____	_____	8. _____	_____	4. _____	_____	9. _____	_____	5. _____	_____	10. _____	_____			
Criteri (per le amministrazioni aggiudicatrici)	Ponderazione	Criteri (per le amministrazioni aggiudicatrici)	Ponderazione																								
1. _____	_____	6. _____	_____																								
2. _____	_____	7. _____	_____																								
3. _____	_____	8. _____	_____																								
4. _____	_____	9. _____	_____																								
5. _____	_____	10. _____	_____																								
<b>IV.2.2) Ricorso a un'asta elettronica</b>			sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>																								

### IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

<b>IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore</b> (se del caso)	
_____	
<b>IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto</b> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
<b>In caso affermativo</b> (completare le caselle corrispondenti):	
Avviso indicativo periodico <input type="checkbox"/>	Avviso sul sistema di qualificazione <input type="checkbox"/>
Avviso di preinformazione <input type="checkbox"/>	Avviso sul profilo del committente <input type="checkbox"/>
Numero dell'avviso nella GUUE: □□□□/S□□□□-□□□□□□□□ del □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)	
Avviso di gara <input type="checkbox"/>	Avviso di gara semplificato (SDA) <input type="checkbox"/>
Numero dell'avviso nella GUUE: □□□□/S□□□□-□□□□□□□□ del □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)	
Eventuali pubblicazioni precedenti <input type="checkbox"/>	
Numero dell'avviso nella GUUE: □□□□/S□□□□-□□□□□□□□ del □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)	

## SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

APPALTO N.

LOTTO N.

DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

<b>V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:</b> <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)			
<b>V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:</b> <input type="text"/>			
<b>V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL'OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO</b>			
Denominazione ufficiale:			
Indirizzo postale:			
Città:	Codice postale:	Paese:	
E-mail: (se del caso):	Telefono:		
Indirizzo Internet (URL) (se del caso):	Fax		
<b>V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL'APPALTO (indicare solo in cifre)</b>			
	IVA esclusa	IVA compresa	Valore IVA (%)
<b>Valore totale inizialmente stimato dell'appalto (se del caso)</b>			
Valore: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Valuta: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> al	<input type="text"/>
<b>Valore finale totale dell'appalto</b>			
Valore: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Valuta: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> al	<input type="text"/>
o			
Offerta più bassa <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> al	<input type="text"/>
Offerta più alta <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Valuta: _____			
prese in considerazione			
<b>Nel caso di un valore annuale o mensile (indicare):</b>			
numero di anni <input type="text"/> o numero di mesi <input type="text"/>			
<b>V.5) È POSSIBILE CHE L'APPALTO VENGA SUBAPPALTATO (se del caso)</b> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
<b>In caso affermativo</b> , indicare il valore o la percentuale che presumibilmente verrà subappaltata a terzi (indicare solo in cifre):			
Valore esclusa IVA: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Non noto <input type="checkbox"/>			
Valuta: _____ Percentuale: <input type="text"/> (%)			
<b>Breve descrizione del valore/percentuale dell'appalto da subappaltare (se noto)</b>			
_____			
_____			

..... (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) .....

## SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

<b>VI.1) L'APPALTO È CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI?</b>		
sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
In caso affermativo, indicare il riferimento al progetto(i) e/o programma(i): _____ _____		
<b>VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI</b> <i>(se del caso)</i> _____ _____		
<b>VI.3) PROCEDURE DI RICORSO</b>		
<b>VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso</b>		
Denominazione ufficiale:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:	Tel.	
Indirizzo Internet (URL):	Fax	
<b>Organismo responsabile delle procedure di mediazione</b> <i>(se del caso)</i>		
Denominazione ufficiale:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:	Tel.	
Indirizzo Internet (URL):	Fax	
<b>VI.3.2) Presentazione di ricorsi</b> <i>(compilare il punto VI.3.2 oppure all'occorrenza il punto VI.3.3)</i>		
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: _____ _____		
<b>VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi</b>		
Denominazione ufficiale:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:	Tel.	
Indirizzo Internet (URL):	Fax	
<b>VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (gg/mm/aaaa)		

## ALLEGATO C

### CATEGORIE DI SERVIZI DI CUI ALLA SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Categoria n. <sup>1</sup>	Oggetto
1	Manutenzione e riparazioni
2	Servizi di trasporto terrestre <sup>2</sup> inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta,
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta
4	Trasporto di posta per via terrestre <sup>3</sup> e aerea
5	Servizi di telecomunicazioni
6	Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi                      b) Servizi bancari e finanziari <sup>4</sup>
7	Servizi informatici e servizi correlati
8	Servizi di ricerca e sviluppo <sup>5</sup>
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta di libri contabili
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
11	Servizi di consulenza gestionale <sup>6</sup> e servizi connessi
12	Servizi di architettura; servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica
13	Servizi pubblicitari
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi
Categoria n. <sup>7</sup>	Oggetto
17	Servizi alberghieri e di ristorazione
18	Servizi di trasporto per ferrovia
19	Servizi di trasporto per via d'acqua
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
21	Servizi legali
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale <sup>8</sup>
23	Servizi d'investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale
25	Servizi sanitari e sociali
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi <sup>9</sup>
27	Altri servizi

<sup>1</sup> Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 31, allegato XVII A, della direttiva 2004/17/CE e/o dell'articolo 20, allegato II A, della direttiva 2004/18/CE.

<sup>2</sup> Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

<sup>3</sup> Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

<sup>4</sup> Esclusi i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.

Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante qualunque procedura finanziaria, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i servizi finanziari forniti contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla pertinente direttiva.

<sup>5</sup> Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per l'uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

<sup>6</sup> Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

<sup>7</sup> Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 32, allegato VII B, della direttiva 2004/17/CE e/o dell'articolo 21, allegato II B, della direttiva 2004/18/CE.

<sup>8</sup> Esclusi i contratti di lavoro.

<sup>9</sup> Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione (per le amministrazioni aggiudicatrici).

## ALLEGATO D

### MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DI AGGIUDICARE L'APPALTO SENZA LA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

Si prega di indicare la motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La motivazione deve essere conforme ai pertinenti articoli della direttiva 2004/18/CE per le amministrazioni aggiudicatrici o della direttiva 2004/17/CE per gli enti aggiudicatori.

(Si prega di contrassegnare la o le caselle pertinenti e di fornire le informazioni complementari richieste di seguito).

#### **Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente rispettivamente alle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE**

- a) Non sono pervenute offerte, o non sono pervenute offerte adeguate, in risposta a:
- una procedura aperta,
  - una procedura ristretta,
  - una procedura negoziata con indizione di gara (*soltanto per i settori speciali*).
- b) L'appalto in questione è destinato unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo alle condizioni fissate dalla pertinente direttiva (*unicamente per le forniture nell'ambito della direttiva 2004/18/CE*).
- c) I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato fornitore/imprenditore/prestatore di servizi per ragioni:
- di carattere tecnico,
  - di carattere artistico,
  - connesse alla tutela di diritti esclusivi.
- d) Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla pertinente direttiva.
- e) *Lavori/forniture/servizi* complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla pertinente direttiva.
- f) Nuovi *lavori/servizi*, che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi precedenti, ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
- g) Appalto di servizi aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di un concorso di progettazione.
- h) Per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime.
- i) Per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose:
- da un fornitore che è in fase di liquidazione definitiva della propria attività,
  - dai curatori o liquidatori di un fallimento, in virtù di un accordo con i creditori o di procedure analoghe.
- j) Tutte le offerte presentate in risposta ad una procedura aperta, ristretta o a un dialogo competitivo erano irregolari o inaccettabili. Solo le offerte conformi ai criteri di selezione qualitativi sono state incluse nelle negoziazioni (*soltanto per le amministrazioni aggiudicatrici*).
- k) Appalti da aggiudicare in base ad un accordo quadro conformemente alla direttiva (*soltanto per i settori speciali*).

#### **Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

- l) L'appalto ha per oggetto i servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE o all'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE.
- m) L'appalto non rientra nel campo di applicazione della pertinente direttiva.



## REGOLAMENTO (CE) N. 1151/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

**che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali e che abroga la decisione 2008/433/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2008/433/CE della Commissione, del 10 giugno 2008, che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali <sup>(2)</sup>, è stata adottata per proteggere la sanità pubblica a seguito della constatazione nell'aprile 2008 di elevati livelli di paraffina minerale nell'olio di girasole proveniente dall'Ucraina.

(2) Le autorità ucraine hanno informato i servizi della Commissione dell'instaurazione di un adeguato sistema di controllo in grado di certificare che tutte le partite di olio di girasole destinate all'esportazione nella Comunità europea non contengano livelli di oli minerali tali da rendere l'olio di girasole idoneo al consumo umano.

(3) Le particolarità di questo sistema di controllo e di certificazione sono state valutate dai servizi della Commissione e dagli Stati membri e discusse durante la riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 giugno 2008. Si è concluso che tale sistema di controllo e di certificazione poteva essere accettato.

(4) L'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea ha effettuato un'ispezione in Ucraina dal 16 al 24 settembre 2008 al fine di valutare i sistemi in fun-

zione per il controllo della contaminazione da olio minerale dell'olio di girasole destinato ad essere esportato nella Comunità <sup>(3)</sup>. Il gruppo d'ispettori è giunto alla conclusione che le autorità ucraine hanno introdotto il nuovo sistema di controllo ufficiale per evitare la presenza di olio minerale nell'olio di girasole destinato alla Comunità e che detto sistema offre garanzie sufficienti a tal fine. Tuttavia, questi risultati hanno dimostrato che la ricerca effettuata dalle autorità ucraine non aveva rivelato la fonte della contaminazione a causa della mancanza di un campionamento ufficiale e del relativo follow-up.

(5) Tenuto conto del livello di rischio e conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione 2008/433/CE, gli Stati membri hanno controllato tutte le partite di olio di girasole originario dell'Ucraina per accertare che esse non contenessero un livello inaccettabile di olio minerale e che le informazioni figuranti nel certificato richiesto fossero corrette. I risultati di detti controlli attestano l'accuratezza e l'affidabilità del sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine. Tutti i risultati analitici hanno confermato l'esattezza dei livelli di olio minerale indicati nel certificato.

(6) È opportuno stabilire che il campionamento delle partite di olio di girasole per rilevare la presenza di olio minerale deve essere eseguito conformemente alle disposizioni in materia di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari <sup>(4)</sup> e la norma internazionale ISO 5555:2003 relativa al campionamento degli oli e grassi animali e vegetali.

(7) Di conseguenza, è opportuno riesaminare gli attuali provvedimenti. Dato che si tratta di modifiche sostanziali e che le disposizioni sono direttamente applicabili e obbligatorie in tutti i loro elementi, la decisione 2008/433/CE va sostituita dal presente regolamento, che potrebbe essere riesaminato in un secondo tempo sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dagli Stati membri.

(8) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 55.

<sup>(3)</sup> [http://ec.europa.eu/food/fvo/rep\\_details\\_en.cfm?rep\\_id=2080](http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2080)

<sup>(4)</sup> GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Campo d'applicazione**

Il presente regolamento si applica all'olio di semi di girasole, greggio e raffinato, classificato al codice NC 1512 11 91 o al codice TARIC 1512 19 90 10 (di seguito «olio di girasole»), originario dell'Ucraina o proveniente da tale paese.

#### Articolo 2

##### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, per «paraffina minerale» si intendono gli idrocarburi saturi nell'intervallo C10-C56 da fonti esterne ad eccezione degli alcani C27, C29 e C31 che per l'olio di girasole sono considerati di origine endogena.

#### Articolo 3

##### **Certificazione e notifica preventiva**

1. L'olio di girasole importato nella Comunità non contiene più di 50 mg/kg di paraffina minerale.

2. Ciascuna partita di olio di girasole presentata all'importazione è corredata da un certificato conforme all'allegato, che attesta che il prodotto non contiene più di 50 mg/kg di paraffina minerale e da una relazione sui risultati analitici, redatta da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi dell'olio minerale presente nell'olio di girasole, indicando i risultati del campionamento e dell'analisi della presenza di olio minerale, l'incertezza di misura del risultato analitico, nonché il limite di rilevazione (LOD) e il limite di quantificazione (LOQ) del metodo analitico.

3. Il certificato e l'acclusa relazione analitica sono firmati da un rappresentante autorizzato del ministero della Sanità dell'Ucraina.

4. Ogni partita di olio di girasole è contraddistinta da un codice che va indicato nel certificato sanitario, nella relazione analitica contenente i risultati dell'analisi e del campionamento e nei documenti commerciali che accompagnano la partita.

5. L'analisi di cui al paragrafo 2 deve essere eseguita su un campione, prelevato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 333/2007 e alla norma internazionale ISO 5555:2003.

6. Almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita, gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i

loro rappresentanti notificano al primo punto d'entrata la data e l'ora previste.

#### Articolo 4

##### **Controlli ufficiali**

1. Le autorità competenti di uno Stato membro controllano che ogni partita di olio di girasole presentata all'importazione sia corredata di un certificato e di una relazione analitica a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

Gli Stati membri prelevano su base aleatoria e analizzano per accertare la presenza di paraffina minerale le partite di olio di girasole presentate all'importazione nella Comunità, per garantire che esse non contengano più di 50 mg/kg di paraffina minerale.

Gli Stati membri informano la Commissione tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi di tutte le partite nelle quali si riscontra la presenza di paraffina minerale in quantità superiore a 50 mg/kg, tenuto conto dell'incertezza di misura.

2. Tutti i controlli ufficiali prima che siano accettate le partite per l'immissione in libera pratica nella Comunità sono effettuati entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui la partita è presentata per essere importata e fisicamente disponibile per essere campionata.

#### Articolo 5

##### **Frazionamento delle partite**

Le partite non sono frazionate fino al completamento dei controlli ufficiali da parte dell'autorità competente a norma dell'articolo 4.

In caso di successivo frazionamento della partita, una copia dei documenti ufficiali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, autenticati dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio il frazionamento ha avuto luogo, accompagna ciascuna frazione della partita fino all'immissione in libera pratica.

#### Articolo 6

##### **Provvedimenti in caso di non conformità**

I provvedimenti nei confronti di partite di olio di girasole non conformi sono adottati conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

*Articolo 7***Costi**

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali, nonché dal campionamento, dall'analisi, dall'immagazzinamento e da eventuali provvedimenti adottati in seguito a non conformità, sono a carico degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti.

*Articolo 8***Abrogazione**

La decisione 2008/433/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

*Articolo 9***Provvedimenti transitori**

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di olio di girasole originario dell'Ucraina o proveniente da tale paese, prima del 1° gennaio 2010, corredate del certificato previsto all'articolo 1 della decisione 2008/433/CE.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

*Per la Commissione*

Androulla VASSILIOU

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**Certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea di olio di girasole originario dell'Ucraina o proveniente da tale paese**

**Codice partita** ..... **Numero del certificato** .....

**1. Descrizione della partita**

Nome e natura del prodotto: .....

Quantitativo (espresso in unità adeguate): .....

Codice di identificazione del lotto o codifica della data: .....

Prodotto da .....  
(identità e, se del caso, ubicazione dell'impresa di produzione)

**2. Descrizione del destinatario**

Nome e coordinate dell'importatore o del destinatario: .....  
.....

**3. Descrizione del mittente**

Nome e coordinate dell'esportatore o del mittente: .....  
.....

**4. Mezzi di trasporto**

Paese di spedizione:

Paese di destinazione:

Prescrizioni pertinenti in materia di trasporto e di movimentazione, ivi compresi controlli adeguati della temperatura:

**5. Certificazione**

Il sottoscritto dichiara che la suddetta partita è stata analizzata in laboratorio ..... conformemente al regolamento (CE) n. XXX/2009 della Commissione che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali e che abroga la decisione 2008/433/CE. I risultati delle analisi non rivelano la presenza di paraffina minerale ad un quantitativo superiore a 50 mg/kg e sono corredati della frazione identificata di idrocarburi paraffinici. I risultati, i criteri di prestazione e i cromatogrammi pertinenti di tali prove sono allegati al presente certificato.

Fatto a ..... il .....  
Timbro e firma del rappresentante autorizzato del ministero della Sanità dell'Ucraina

.....  
.....  
Istituto del servizio sanitario per l'epidemiologia ..... Firma

.....  
.....  
Ufficio ..... Iniziali e cognome

\_\_\_\_\_

## REGOLAMENTO (CE) N. 1152/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

**che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/504/CE della Commissione, del 12 luglio 2006, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti <sup>(2)</sup> è stata più volte e profondamente modificata. Alcune norme devono essere ancora una volta sostanzialmente modificate per tener specificamente conto della situazione della contaminazione da aflatossine di determinati prodotti disciplinati da detta decisione. Occorre altresì che le disposizioni siano direttamente applicabili e obbligatorie in tutti i loro elementi; di conseguenza è opportuno sostituire la decisione 2006/504/CE con il presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari <sup>(3)</sup>, stabilisce i tenori massimi autorizzati di aflatossine nei prodotti alimentari per tutelare la salute pubblica. In determinati prodotti alimentari provenienti da alcuni paesi è possibile osservare frequenti superamenti di questi tenori massimi di aflatossine. Questo tipo di contaminazione costituisce una grave minaccia per la salute pubblica nella Comunità e occorre pertanto adottare condizioni particolari a livello comunitario.
- (3) Ai fini della tutela della salute pubblica è importante che nel campo di applicazione del presente regolamento rientrino anche i prodotti alimentari composti che contengano in quantità significativa i prodotti alimentari contemplati da questo stesso regolamento. Per agevolare l'ap-

plicazione dei controlli ai prodotti alimentari trasformati e composti mantenendo nel contempo un'efficacia elevata dei controlli, è opportuno innalzare la soglia di controllo per i prodotti composti. Per lo stesso motivo va innalzato da 5 kg a 20 kg il limite per l'esclusione delle partite dal campo di applicazione del regolamento. Le autorità competenti possono effettuare controlli casuali per verificare la presenza di aflatossine nei prodotti alimentari composti che contengano i prodotti alimentari contemplati dal presente regolamento in misura inferiore al 20 %. Le soglie citate dovranno essere riviste se, in relazione ai prodotti alimentari composti che contengano i prodotti alimentari oggetto del presente regolamento in misura inferiore al 20 %, i dati dei controlli dovessero evidenziare, in diversi casi, la non conformità alla legislazione comunitaria relativa ai tenori massimi di aflatossine.

- (4) La nomenclatura combinata (NC) è cambiata per quanto concerne determinate categorie di prodotti alimentari disciplinate dal presente regolamento. È opportuno modificare di conseguenza i codici NC nel presente regolamento.
- (5) L'esperienza ha dimostrato che per le partite non conformi di noci del Brasile non sgusciate non sono più necessarie ulteriori condizioni, giacché tali partite possono essere trattate in base alle disposizioni generali applicabili alle partite non conformi; di conseguenza è opportuno abrogare tali ulteriori condizioni. Per quanto concerne le importazioni di prodotti alimentari dagli Stati Uniti d'America, è opportuno abrogare, in quanto non più necessarie, le disposizioni transitorie relative ai laboratori non riconosciuti dal dipartimento dell'Agricoltura statunitense (USDA) per l'analisi delle aflatossine.
- (6) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione <sup>(4)</sup> prevede l'impiego di un documento comune di entrata per notificare preventivamente l'arrivo delle partite e fornire informazioni sui controlli ufficiali effettuati. È opportuno stabilire l'utilizzo di questo documento e formulare note esplicative specifiche per la sua compilazione in applicazione del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.

- (7) L'attuale frequenza dei controlli dovrà essere rivista in base al numero e alla natura delle notifiche nel sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, ai volumi degli scambi, all'esito delle ispezioni dell'Ufficio alimentare e veterinario e ai risultati dei controlli.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
- ii) arachidi di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg);
- iii) arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei seguenti prodotti alimentari e dei prodotti trasformati e composti che li contengono:

a) i seguenti prodotti alimentari originari del Brasile o da esso provenienti:

i) noci del Brasile con guscio di cui al codice NC 0801 21 00;

ii) miscugli di frutta seche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti noci del Brasile in guscio;

b) i seguenti prodotti alimentari originari della Cina o da essa provenienti:

i) arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00;

ii) arachidi di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

iii) arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

c) i seguenti prodotti alimentari originari dell'Egitto o da esso provenienti:

i) arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00;

d) i seguenti prodotti alimentari originari dell'Iran o da esso provenienti:

i) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;

ii) pistacchi tostate di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

e) i seguenti prodotti alimentari originari della Turchia o da essa provenienti:

i) fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90;

ii) nocciole (*Corylus* spp.) con guscio o sgusciate di cui al codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00;

iii) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;

iv) miscugli di frutta seche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi;

v) pasta di fichi, pasta di pistacchi e pasta di nocciole di cui ai codici NC 1106 30 90, 2007 10 o 2007 99;

vi) nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli di cui al codice NC 2008 19.

vii) farine, semolini e polveri di nocciole, fichi e pistacchi di cui al codice NC 1106 30 90;

viii) nocciole tagliate in pezzi o a fette e spezzate di cui ai codici NC 0802 22 00 e 2008 19;

f) i seguenti prodotti alimentari originari degli Stati Uniti d'America o da essi provenienti, rientranti nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan) posto in essere dall'Almond Board of California nel maggio 2006:

i) mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice NC 0802 11 o 0802 12;

ii) mandorle tostate di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

iii) miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti mandorle;

g) i seguenti prodotti alimentari importati dagli Stati Uniti d'America, non rientranti nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine:

i) mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice NC 0802 11 o 0802 12;

ii) mandorle tostate di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

iii) miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti mandorle.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non superi i 20 kg, né ai prodotti alimentari trasformati o composti contenenti i prodotti alimentari di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), in percentuale inferiore al 20 %.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) per «punto designato per l'importazione» si intende qualsiasi punto designato dall'autorità competente, attraverso il quale è consentito importare nella Comunità i prodotti alimentari di cui all'articolo 1;

b) per «primo punto di ingresso» si intende il punto del primo ingresso fisico di una partita nella Comunità.

#### Articolo 3

##### importazione nella Comunità

Le partite dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1 (di seguito denominate «i prodotti alimentari») possono essere importate nella Comunità solo nel rispetto delle procedure stabilite dal presente regolamento.

#### Articolo 4

##### Certificato sanitario e risultati del campionamento e delle analisi

1. I prodotti alimentari presentati all'importazione nella Comunità sono accompagnati dai risultati del campionamento e delle analisi, nonché da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I, compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato:

a) del Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), per i prodotti alimentari provenienti dal Brasile;

b) dell'Amministrazione statale per l'ispezione delle importazioni/esportazioni e per la quarantena della Repubblica popolare cinese, per i prodotti alimentari provenienti dalla Cina;

c) del ministero egiziano dell'Agricoltura, per i prodotti alimentari provenienti dall'Egitto;

d) del ministero iraniano della Sanità, per i prodotti alimentari provenienti dall'Iran;

e) della direzione generale per la tutela e il controllo del ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali della Repubblica di Turchia, per i prodotti alimentari provenienti dalla Turchia;

f) del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), per i prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d'America.

2. I certificati sanitari sono redatti in una lingua ufficiale del paese esportatore e in una lingua ufficiale dello Stato membro importatore.

Le autorità competenti interessate possono decidere il ricorso a una qualsiasi altra lingua che i funzionari preposti alla certificazione o i funzionari che effettuano i controlli ufficiali siano in grado di comprendere.

3. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è valido per l'importazione di prodotti alimentari nella Comunità unicamente entro quattro mesi dalla data del suo rilascio.

4. Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 devono essere effettuati conformemente al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione <sup>(1)</sup>, o secondo metodi equivalenti.

5. Ogni partita dei prodotti alimentari è contrassegnata da un codice corrispondente a quello riportato sui risultati del campionamento e delle analisi, nonché sul certificato sanitario di cui al paragrafo 1. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, le partite dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), possono essere importate nella Comunità senza essere accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato sanitario.

#### Articolo 5

##### Notifica preventiva delle partite

Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano preventivamente la data e l'ora previste dell'arrivo fisico della partita presso il primo punto di ingresso nonché la natura della partita.

A tal fine essi compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009 e lo trasmettono all'autorità competente del primo punto di ingresso almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.

Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento gli operatori del settore alimentare tengono conto delle note esplicative di cui all'allegato II.

#### Articolo 6

##### Punti designati per l'importazione

1. Le autorità competenti degli Stati membri garantiscono il rispetto delle seguenti condizioni da parte dei punti designati per l'importazione:

- a) la presenza di personale qualificato per l'effettuazione dei controlli ufficiali sulle partite dei prodotti alimentari;
- b) l'esistenza di istruzioni dettagliate per il prelievo dei campioni e il loro inoltro al laboratorio, in conformità a quanto stabilito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006;
- c) la possibilità di effettuare lo scarico e il campionamento in un luogo protetto presso il punto designato per l'importazione. Nel caso in cui per il prelievo dei campioni si renda necessario il trasporto della partita, quest'ultima deve poter essere posta sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente a partire dal punto designato per l'importazione;
- d) la disponibilità di locali di deposito, magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite dei prodotti alimentari trattenute, in attesa dei risultati delle analisi;
- e) la disponibilità di attrezzature di scarico e di apparecchiature di campionamento adeguate;
- f) la disponibilità di un laboratorio ufficiale per le analisi delle aflatoxine, la cui ubicazione consenta il trasporto dei campioni in tempi brevi e che sia in grado di effettuare le analisi entro un termine stabilito.

2. Gli Stati membri conservano e mettono a disposizione del pubblico un elenco aggiornato dei punti designati per l'importazione. Gli Stati membri li comunicano alla Commissione.

3. Gli operatori del settore alimentare garantiscono che della partita di prodotti alimentari venga scaricato il quantitativo necessario a consentire un campionamento rappresentativo.

Nel caso di trasporti speciali o di forme particolari di imballaggio, l'operatore mette a disposizione dell'ispettore ufficiale le apparecchiature di campionamento adeguate qualora le normali apparecchiature non consentano di effettuare un campionamento rappresentativo.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.

### Articolo 7

#### Controlli ufficiali

1. Tutti i controlli ufficiali che precedono l'autorizzazione all'immissione in libera pratica nella Comunità e la compilazione del documento comune di entrata sono effettuati entro 15 giorni lavorativi da quando la partita è presentata all'importazione ed è materialmente disponibile per il campionamento presso il punto designato per l'importazione.

2. L'autorità competente del primo punto di ingresso garantisce che i prodotti alimentari destinati all'importazione nella Comunità siano sottoposti a controlli documentali in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4 relative ai risultati del campionamento e delle analisi e al certificato sanitario.

Qualora non accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato sanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, una partita di prodotti alimentari non può essere introdotta nella Comunità a fini di importazione e va invece rispedita nel paese di origine o distrutta.

3. L'autorità competente del primo punto di ingresso autorizza il trasferimento della partita a un punto designato per l'importazione previo l'espletamento favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2. Durante il trasferimento la partita è accompagnata dal certificato in originale.

4. L'autorità competente del punto designato per l'importazione preleva un campione da alcune partite, secondo la frequenza indicata al paragrafo 5 e in conformità a quanto disposto dall'allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006, per determinare la contaminazione da aflatossina B1 e da aflatossine totali prima dell'immissione in libera pratica nella Comunità.

5. Il campionamento per le analisi di cui al paragrafo 4 è effettuato:

- a) sul 100 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dal Brasile;
- b) su circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dalla Cina;
- c) su circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dall'Egitto;
- d) su circa il 50 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dall'Iran;
- e) su circa il 10 % delle partite di ciascuna categoria di nocciole e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui

all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punto ii) e punti da iv) a viii), su circa il 20 % delle partite di ciascuna categoria di fichi secchi e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punto i) e punti da iv) a vii), nonché su circa il 50 % delle partite di ciascuna categoria di pistacchi e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punti da iii) a vii);

- f) a caso sulle partite di prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f);
- g) su ciascuna partita di prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g).

6. Al termine dei controlli da esse espletati, le autorità competenti:

- a) compilano la sezione pertinente della parte II del documento comune di entrata (DCE);
- b) allegano i risultati del campionamento e delle analisi;
- c) timbrano e firmano l'originale del DCE;
- d) fanno e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.

Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento, l'autorità competente tiene conto delle note esplicative di cui all'allegato II.

7. Durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica la partita è accompagnata dal DCE in originale.

8. L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare o del suo rappresentante, di un documento comune di entrata o del suo equivalente elettronico debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e siano noti i risultati favorevoli dei controlli materiali, ove questi ultimi siano richiesti.

9. Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite dei prodotti alimentari. Le relazioni sono presentate nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

*Articolo 8***Frazionamento delle partite**

Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE, secondo quanto disposto dall'articolo 7.

In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del documento comune di entrata fino all'immissione in libera pratica.

*Articolo 9***Ulteriori condizioni per le importazioni di prodotti alimentari dagli Stati Uniti d'America**

1. Per quanto concerne le importazioni dagli Stati Uniti d'America, le analisi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, devono essere effettuate da un laboratorio riconosciuto dall'USDA per l'analisi delle aflatossine.

2. Il certificato sanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che accompagna le partite dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), contiene un riferimento al piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine.

*Articolo 10***Costi**

Sono a carico dell'operatore del settore alimentare tutti i costi dei controlli ufficiali, compresi il campionamento, le analisi, il

magazzinaggio e le eventuali misure adottate per la non conformità.

*Articolo 11***Abrogazione**

La decisione 2006/504/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 12***Disposizioni transitorie**

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le quali abbiano lasciato il paese di origine anteriormente al 1° luglio 2010 accompagnate dal certificato sanitario di cui alla decisione 2006/504/CE.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO I

**Certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea di**

..... (\*)

**Codice della partita** ..... **Numero del certificato** .....

Conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. NNN/2009 della Commissione che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE, il/l'

.....

..... [autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1)]

CERTIFICA che .....

..... (inserire i prodotti di cui all'articolo 1)

della presente partita così composta: .....

.....

..... (descrizione della partita, del prodotto, del numero e tipo di colli, peso netto o lordo)

imbarcata a ..... (luogo di imbarco)

da ..... (identificazione del trasportatore)

con destinazione ..... (località e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimento .....

..... (denominazione e indirizzo dello stabilimento)

sono stati prodotti, selezionati, manipolati, trasformati, confezionati e trasportati nel rispetto di corrette prassi igieniche.

A norma del regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, in data ... (data) da questa partita sono stati prelevati campioni, che sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio il ..... (data)

presso ..... (nome del laboratorio)

per determinare il livello di contaminazione da aflatossina B1 e da aflatossine totali. Si allegano dettagli relativi al campionamento, ai metodi di analisi e tutti i risultati.

Il presente certificato è valido fino al .....

Fatto a ..... il .....

Timbro e firma del rappresentante autorizzato dell'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1

\_\_\_\_\_

(\*) Prodotto e paese di origine.

## ALLEGATO II

**Note esplicative per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento nel caso di importazione da alcuni paesi terzi di determinati prodotti alimentari soggetti al rischio di contaminazione da aflatoxine**

Nota generale: Ai fini dell'impiego del DCE in applicazione del presente regolamento, le occorrenze del termine «PED» vanno intese come «primo punto di ingresso» o «punto designato per l'importazione», secondo quanto precisato nelle note relative a ciascuna casella. Le occorrenze del termine «punto di controllo» vanno intese come «punto designato per l'importazione».

Compilare il documento in stampatello. Le note hanno la stessa numerazione delle caselle cui si riferiscono.

**Parte I Salvo diversa indicazione, questa parte deve essere compilata dall'operatore del settore alimentare o dal suo rappresentante**

- Casella I.1. Speditore: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare) che invia la partita. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
- Casella I.2. Tutti e tre i campi di questa casella vanno compilati dalle autorità del punto designato per l'importazione quale definito all'articolo 2. Nel primo campo inserire il numero di riferimento del DCE. Indicare il nome e il numero di unità del punto designato per l'importazione rispettivamente nel secondo e nel terzo campo.
- Casella I.3. Destinatario: inserire nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare) alla quale la partita è destinata. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
- Casella I.4. Responsabile della partita (comprende anche l'agente, il dichiarante o l'operatore del settore alimentare): indicare nome e indirizzo completo della persona che è responsabile della partita al momento della presentazione al primo punto di ingresso e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti a nome dell'importatore. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
- Casella I.5. Paese di origine: indicare il paese di origine della merce o il paese in cui essa è stata coltivata, raccolta o prodotta.
- Casella I.6. Paese di spedizione: indicare il paese in cui la partita è stata caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per la spedizione nella Comunità.
- Casella I.7. Importatore: indicare nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
- Casella I.8. Luogo di destinazione: indicare l'indirizzo di consegna nella Comunità. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
- Casella I.9. Arrivo al PED (data prevista): indicare la data prevista di arrivo della partita al primo punto di ingresso.
- Casella I.10. Documenti: indicare, se del caso, la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita.
- Casella I.11. Mezzo di trasporto: apporre una crocetta nella casella corrispondente al mezzo di trasporto all'arrivo.
- Identificazione: indicare tutti i dettagli relativi al mezzo di trasporto. Per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto stradale il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, e per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone.
- Riferimento documentale: il numero della lettera di trasporto aereo, della polizza di carico o del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.
- Casella I.12. Descrizione della merce: fornire una descrizione dettagliata della merce utilizzando la terminologia dell'articolo 1.
- Casella I.13. Codice del prodotto (codice SA): utilizzare il sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

- Casella I.14. Peso lordo: precisare il peso complessivo in chilogrammi o tonnellate. Esso è pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto.
- Peso netto: precisare il peso del prodotto in chilogrammi o tonnellate, escluso l'imballaggio. Esso è pari alla massa dei prodotti senza i contenitori immediati o l'imballaggio.
- Casella I.15. Numero di colli: precisare il numero dei colli che compongono la partita.
- Casella I.16. Temperatura: apporre una crocetta nella casella corrispondente alla temperatura di trasporto/magazzino appropriata.
- Casella I.17. Tipo di imballaggio: precisare il tipo di imballaggio del prodotto.
- Casella I.18. Merce certificata per: apporre una crocetta nella casella appropriata. «Consumo umano» se la merce è destinata al consumo umano senza preventiva selezione o altro trattamento fisico, «trasformazione supplementare» se il prodotto è destinato al consumo umano dopo un tale trattamento, «mangimi» se il prodotto è destinato al consumo animale. In quest'ultimo caso non si applicano le disposizioni del presente regolamento.
- Casella I.19. Numero del sigillo e numero del container: indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.
- Casella I.20. Per il trasporto verso punto di controllo: qualora la partita sia destinata all'importazione (cfr. casella I.22), apporre una crocetta in questa casella e indicare il punto designato per l'importazione.
- Casella I.21. Non pertinente.
- Casella I.22. Per l'importazione: apporre una crocetta in questa casella se la partita è destinata all'importazione.
- Casella I.23. Non pertinente.
- Casella I.24. Mezzo di trasporto al punto di controllo: apporre una crocetta nella casella corrispondente al mezzo di trasporto utilizzato per il trasporto verso il punto designato per l'importazione.

## **Parte II Questa parte deve essere compilata dall'autorità competente**

- Nota generale: La casella II.1 deve essere compilata dall'autorità competente del punto designato per l'importazione. Le caselle da II.2 a II.9 devono essere compilate dalle autorità responsabili dei controlli documentali. Le caselle da II.10 a II.21 devono essere compilate dalle autorità competenti del punto designato per l'importazione.
- Casella II.1. Numero di riferimento del DCE: utilizzare lo stesso numero di riferimento del DCE inserito nella casella I.2.
- Casella II.2. Riferimento del documento doganale: casella utilizzabile dai servizi doganali, se necessario.
- Casella II.3. Controlli documentali: da compilare per tutte le partite.
- Casella II.4. Partita selezionata per controlli fisici: non applicabile nel quadro del presente regolamento.
- Casella II.5. IDONEO per il trasferimento: qualora a seguito di un controllo documentale soddisfacente la partita risulti idonea per il trasferimento verso un punto designato per l'importazione, l'autorità competente del primo punto di ingresso appone una crocetta su questa casella e indica verso quale punto designato per l'importazione avverrà il trasferimento della partita in vista di un possibile controllo materiale (sulla base delle informazioni di cui alla casella I.20).
- Casella II.6. NON IDONEI: qualora, a seguito dell'esito non soddisfacente dei controlli documentali, la partita non sia idonea per il trasferimento verso un punto designato per l'importazione, l'autorità competente del primo punto di ingresso seleziona questa casella e precisa chiaramente i provvedimenti da adottare a seguito del rifiuto della partita. In caso di «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini», indicare nella casella II.7 l'indirizzo dello stabilimento di destinazione.
- Casella II.7. Dati relativi alle destinazioni controllate (II.6): indicare il numero di approvazione (se pertinente) e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita sulla base ad esempio della casella II.6 («rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini»).
- Casella II.8. Identificazione completa del PED e timbro ufficiale: indicare qui l'identificazione completa del primo punto di ingresso e il timbro ufficiale dell'autorità competente presso questo punto.

- Casella II.9. Ispettore ufficiale: firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del primo punto di ingresso.
- Casella II.10. Non pertinente.
- Casella II.11. Controllo d'identità: apporre una crocetta in una delle caselle corrispondenti, per indicare se siano stati effettuati, e con quali risultati, i controlli di identità.
- Casella II.12. Controlli materiali: indicare in questa casella i risultati dei controlli materiali.
- Casella II.13. Esami di laboratorio: apporre una crocetta nella casella corrispondente, per indicare se la partita sia stata selezionata ai fini del campionamento e delle analisi.
- Per la ricerca di: indicare per quali sostanze (aflatossina B1 e/o aflatossine totali) e con quale metodo di analisi vengano eseguiti gli esami di laboratorio.
- Risultati: indicare quali siano stati i risultati degli esami di laboratorio selezionando la casella corrispondente.
- Casella II.14. IDONEO per l'immissione in libera pratica: apporre una crocetta in questa casella qualora la partita sia destinata a essere immessa in libera pratica nella Comunità.
- Apporre una crocetta in una delle caselle: «consumo umano», «trasformazione supplementare», «mangimi» o «altri», per indicare a quale ulteriore uso è destinata la merce.
- Casella II.15. Non pertinente.
- Casella II.16. NON AMMESSA: apporre una crocetta in questa casella nel caso di partita rifiutata a causa del risultato non soddisfacente dei controlli di identità o documentali.
- Indicare chiaramente il provvedimento da adottare in questo caso, selezionando una delle caselle previste («rispedizione», «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini»). L'indirizzo dello stabilimento di destinazione va indicato nella casella II.18.
- Casella II.17. Motivo del rifiuto della partita: apporre una crocetta nella casella corrispondente. Da utilizzare per aggiungere eventuali informazioni pertinenti.
- Casella II.18. Dati relativi alle destinazioni controllate (II.16): indicare il numero di approvazione (se pertinente) e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita sulla base delle informazioni di cui alla casella II.16.
- Casella II.19. Partita risigillata: utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all'atto dell'apertura del container. Per questo deve essere conservato un elenco completo di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.
- Casella II.20. Identificazione completa del PED/punto di controllo e timbro ufficiale: inserire qui l'identificazione completa del punto designato per l'importazione e il timbro ufficiale dell'autorità competente presso tale punto.
- Casella II.21. Ispettore ufficiale: inserire la data di rilascio del documento, il nome e cognome (in stampatello) e la firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del punto designato per l'importazione.

**Parte III Questa parte deve essere compilata dall'autorità competente**

- Casella III.1. Dettagli della rispedizione: l'autorità competente del primo punto di ingresso o del punto designato per l'importazione precisa — non appena noti — il mezzo di trasporto utilizzato, la sua identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione.
- Casella III.2. Follow up: indicare l'unità dell'autorità locale competente cui compete, se del caso, la supervisione in caso di «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini» della partita. L'autorità competente indica in questa casella se la partita è arrivata e se essa corrisponde a quanto atteso.
- Casella III.3. Ispettore ufficiale: in caso di «rispedizione» firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del punto designato per l'importazione. In caso di «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini», firma del funzionario responsabile dell'autorità locale competente.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1153/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 1384/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele e che deroga a tale regolamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione 2009/855/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2, dell'allegato del protocollo n. 1 e dell'allegato del protocollo n. 2 e alle modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il contingente tariffario IL 1 previsto all'allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione <sup>(4)</sup>, recante il numero d'ordine 09.4092 e di cui ai codici NC 0207 25, 0207 27 10, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60 e 0207 27 70 (carni di tac-

chino) stabilisce una riduzione dei dazi doganali del 100 % per un quantitativo annuo di 1 568 tonnellate.

- (2) Il contingente tariffario IL 2 previsto all'allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007, recante il numero d'ordine 09.4091 e di cui ai codici NC 0207 32, 0207 33, 0207 35 e 0207 36 (carni di anatre) stabilisce una riduzione dei dazi doganali del 100 % per un quantitativo annuo di 560 tonnellate.
- (3) In virtù dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele approvato con la decisione 2009/855/CE (di seguito «l'accordo»), i quantitativi e i codici NC previsti attualmente nei contingenti IL 1 e IL 2 devono essere adeguati. Detto accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2010.
- (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1384/2007.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dall'anno contingente 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2009.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 18.12.1996, pag. 7.

<sup>(3)</sup> Cfr. pag. 81 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Quantitativi annui (tonnellate)
IL 1	09.4092	0207 27 10	Pezzi di tacchino disossati, congelati	100	4 000
		0207 27 30	Pezzi di tacchino non disossati, congelati		
		0207 27 40			
		0207 27 50			
		0207 27 60			
0207 27 70					
IL 2	09.4091	ex 0207 33	Carni di anatre e di oche, intere, congelate	100	560
		ex 0207 35	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate		
		ex 0207 36	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate		

<sup>(1)</sup> Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.»

## REGOLAMENTO (CE) N. 1154/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2008 è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2 e dei relativi allegati nonché a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra (in appresso: «l'accordo») che è stato approvato con decisione 2009/855/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) L'accordo prevede nuovi contingenti tariffari per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati originari di Israele e alcune modifiche dei contingenti tariffari in vigore per tali prodotti, stabiliti dal regolamento (CE) n. 747/2001. A differenza del passato, l'accordo non prevede concessioni tariffarie nell'ambito di quantitativi di riferimento.

- (3) Per applicare le disposizioni relative ai nuovi contingenti tariffari, alle modifiche dei contingenti tariffari esistenti e all'abolizione dei quantitativi di riferimento occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.
- (4) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per il primo anno di applicazione è opportuno prevedere, in conformità all'accordo, che i volumi dei contingenti tariffari il cui periodo contingente inizia prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso siano ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.
- (5) Poiché l'accordo entra in vigore il 1° gennaio 2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

*Per la Commissione*

László KOVÁCS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

<sup>(2)</sup> Cfr. pag. 81 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO VII

## ISRAELE

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

## Contingenti tariffari

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in t di peso netto salvo diversa indicazione)	Dazio contingente
09.1361	0105 12 00		Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g	dall'1.1 al 31.12	129 920 pezzi	Esenzione
09.1302	0404 10		Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	dall'1.1 al 31.12	1 300	Esenzione
09.1306	0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.12	22 196	Esenzione
09.1341	0603 19 90		Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.11 al 15.4	7 840	Esenzione
09.1300	0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 30.6	33 936	Esenzione
09.1304	ex 0702 00 00	07	Pomodori ciliegia, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	28 000	Esenzione <sup>(1)</sup>
09.1342	ex 0702 00 00	99	Pomodori, freschi o refrigerati, diversi dai pomodori ciliegia	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione <sup>(1)</sup>
09.1368	0707 00 05		Cetrioli, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione <sup>(1)</sup>
09.1303	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	17 248	Esenzione

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in t di peso netto salvo diversa indicazione)	Dazio contingente
09.1353	0710 40 00 2004 90 10		Granturco dolce, congelato	dall'1.1 al 31.12	10 600	70 % del dazio specifico
09.1354	0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00		Granturco dolce, non congelato	dall'1.1 al 31.12	5 400	70 % del dazio specifico
09.1369	0712 90 30		Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	dall'1.1 al 31.12	1 200	Esenzione
09.1323	0805 10 20 ex 0805 10 80	10	Arance, fresche	dall'1.1 al 31.12	224 000	Esenzione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
09.1370	ex 0805 20 10 ex 0805 20 50	05 07, 37	Clementine, mandarini e wilking, freschi	dall'1.1 al 31.12	40 000	Esenzione <sup>(1)</sup>
09.1371	ex 0805 20 10 ex 0805 20 50	05 07, 37	Clementine, mandarini e wilking, freschi	dal 15.3 al 30.9	15 680	Esenzione <sup>(1)</sup>
09.1397	0807 19 00		Meloni, freschi, diversi dai cocomeri	dall'1.1 al 31.5.2010  per ogni periodo successivo dall'1.8 al 31.5	15 000  30 000	Esenzione
09.1398	0810 10 00		Fragole, fresche	dall'1.1 al 30.4.2010  per ogni periodo successivo dall'1.11 al 30.4	3 333  5 000	Esenzione
09.1372	1602 31 19  1602 31 30		Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino contenenti, in peso, 57 % o più di carni o di frattaglie di volatili, diverse da quelle contenenti unicamente carne di tacchino non cotta  Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni o di frattaglie di volatili	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in t di peso netto salvo diversa indicazione)	Dazio contingente
09.1373	1602 32 19		Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline contenenti, in peso, 57 % o più di carni o di frattaglie di volatili, diverse da quelle non cotte	dall'1.1 al 31.12	2 000	Esenzione
	1602 32 30		Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni o di frattaglie di volatili			
09.1374	1704 10 90		Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1375	1806 10 20		Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5 %  Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	dall'1.1 al 31.12	2 500	85 % del dazio specifico o dell'elemento agricolo
	1806 10 30					
	1806 10 90					
	1806 20					
09.1376	1905 20 30		Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	dall'1.1 al 31.12	3 200	70 % del dazio specifico
	1905 20 90					
09.1377	2002 90 91		Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %	dall'1.1 al 31.12	784	Esenzione
	2002 90 99					
09.1378	ex 2008 70 71	10	Fette di pesca, fritte in olio, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg	dall'1.1 al 31.12	112	Esenzione
09.1331	2009 11		Succhi di arancia  di cui:	dall'1.1 al 31.12	35 000	Esenzione
	2009 12 00					
	2009 19					

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in t di peso netto salvo diversa indicazione)	Dazio contingente
09.1333	ex 2009 11 11	10	Succhi di arancia, in recipienti di 2 litri o meno	dall'1.1 al 31.12	21 280	Esenzione
	ex 2009 11 19	10				
	ex 2009 11 91	10				
	ex 2009 11 99	11, 19				
		92, 94				
	ex 2009 12 00	10				
	ex 2009 19 11	11, 19				
	ex 2009 19 19	11, 19				
	ex 2009 19 91	11, 19				
ex 2009 19 98	11, 19					
09.1379	ex 2009 90 21	40	Miscugli di succhi di agrumi	dall'1.1 al 31.12	19 656	Esenzione
	ex 2009 90 29	20				
	ex 2009 90 51	30				
	ex 2009 90 59	39				
	ex 2009 90 94	20				
	ex 2009 90 96	20				
	ex 2009 90 98	20				
09.1380	2204		Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009	dall'1.1 al 31.12	6 212 hl	Esenzione <sup>(3)</sup>
09.1399	3505 20		Colle a base di amidi o di fecole, di destrine o di altri amidi o fecole modificati	dall'1.1 al 31.12	250	Esenzione

<sup>(1)</sup> L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

<sup>(2)</sup> Nell'ambito di questo contingente tariffario, nel periodo dal 1° dicembre al 31 maggio il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità in sede OMC è azzerato se il prezzo di entrata concordato tra la Comunità europea e Israele non è inferiore a 264 EUR/t. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingente specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

<sup>(3)</sup> Per i mosti di uva di cui ai codici NC 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98, l'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1155/2009 DELLA COMMISSIONE****del 27 novembre 2009****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (IGP)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Truskawka kaszubska»/«kaszëbskô malëna», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 89 del 18.4.2009, pag. 4.

## ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati**

POLONIA

Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (IGP)  
  

---

## REGOLAMENTO N. 1156/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita, di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio, di determinati animali di specie ricettive**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> fissa norme per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di animali, per quanto concerne la febbre catarrale, all'interno e dalle zone soggette a restrizioni.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che i movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un'azienda o da un centro di raccolta o di magazzino dello sperma situati in una zona soggetta a restrizioni verso un'altra azienda o centro, sono esentati dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE, purché tali animali, sperma, ovuli ed embrioni risultino conformi alle condizioni indicate in tale articolo.
- (3) Inoltre, come disposizione transitoria, l'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce che fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri di destinazione possono disporre che i movimenti degli animali cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento soddisfino condizioni supplementari, sulla base di una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche dell'introduzione degli animali.

(4) La situazione generale della febbre catarrale nella Comunità è migliorata considerevolmente nel 2009. Tuttavia, il virus è ancora presente in parti della Comunità.

(5) Inoltre, l'efficacia delle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1266/2007 è influenzata da una combinazione di fattori, tra cui la specie del vettore, le condizioni climatiche e il tipo di allevamento dei ruminanti ricettivi.

(6) È perciò opportuno continuare ad applicare la disposizione transitoria di cui all'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007, tenendo conto del fatto che la situazione della malattia non è stabile ed è ancora in evoluzione. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1266/2007.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nella frase introduttiva dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007, la data del «31 dicembre 2009» è sostituita da quella del «31 dicembre 2010».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione  
Androulla VASSILIOU  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

<sup>(2)</sup> GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1157/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 27/2008, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2010 nell'ambito di contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, manioca, cereali, riso, zucchero e olio d'oliva e recante deroga ai regolamenti (CE) n. 382/2008, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2010 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, l'articolo 148, l'articolo 156 e l'articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 4,visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci

e di fecola di manioca <sup>(6)</sup> prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell'ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 da un lato, e di fecola di manioca nell'ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 dall'altro.

(2) Il regolamento (CE) n. 27/2008 della Commissione, del 15 gennaio 2008, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia <sup>(7)</sup> prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione, per i prodotti da esso contemplati, nell'ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021.

(3) Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(8)</sup>, il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi <sup>(9)</sup> e il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi <sup>(10)</sup> prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125, per l'orzo nell'ambito del contingente 09.4126 e per il granturco nell'ambito del contingente 09.4131.

(4) Il regolamento (CE) n. 2058/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 <sup>(11)</sup>, il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a

<sup>(1)</sup> GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU L 13 del 16.1.2008, pag. 3.

<sup>(8)</sup> GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

<sup>(9)</sup> GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

<sup>(10)</sup> GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

<sup>(11)</sup> GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7.

- norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio <sup>(1)</sup>, il regolamento (CE) n. 1002/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana <sup>(2)</sup> e il regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante apertura di un contingente all'importazione nella Comunità di riso originario dell'Egitto <sup>(3)</sup> prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per le rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079, per il riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517, per il riso di origine e provenienza egiziana nell'ambito del contingente 09.4094 e per il riso originario dell'Egitto nell'ambito del contingente 09.4097.
- (5) Il regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009 <sup>(4)</sup>, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali, prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231 e da 09.4241 a 09.4247.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia <sup>(5)</sup> prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di olio d'oliva nell'ambito del contingente 09.4032.
- (7) Tenuto conto dei giorni festivi del 2010 è opportuno derogare, per determinati periodi, ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande di titoli di importazione e di rilascio dei titoli stessi per permettere di garantire il rispetto dei volumi contingenziali di cui trattasi.
- (8) A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine <sup>(6)</sup>, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine <sup>(7)</sup>, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova <sup>(8)</sup> e dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame <sup>(9)</sup>, i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, semprché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.
- (9) Tenuto conto dei giorni festivi del 2010 e delle conseguenze che ciò comporta per la pubblicazione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli risulta troppo breve per garantire una corretta gestione del mercato. Occorre quindi prolungare tale periodo.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Patate dolci

1. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2010 le domande di titoli di importazione di patate dolci nell'ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 non possono essere presentate né prima di martedì 5 gennaio 2010 né dopo martedì 14 dicembre 2010.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di patate dolci richiesti alla data indicata nell'allegato I del presente regolamento nell'ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 sono rilasciati alla data indicata nel suddetto allegato I, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(10)</sup>.

#### Articolo 2

##### Fecola di manioca

1. In deroga all'articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2010 le domande di titoli di importazione di fecola di manioca nell'ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 non possono essere presentate né prima di martedì 5 gennaio 2010 né dopo martedì 14 dicembre 2010.

2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di fecola di manioca richiesti alla data indicata nell'allegato II del presente regolamento nell'ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 sono rilasciati alla data indicata nel suddetto allegato II, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

<sup>(1)</sup> GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 226 del 30.8.2007, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.

<sup>(6)</sup> GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.

<sup>(8)</sup> GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33.

<sup>(9)</sup> GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8.

<sup>(10)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

### Articolo 3

#### Manioca

1. In deroga all'articolo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 27/2008, per il 2010 le domande di titoli di importazione di manioca nell'ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 non possono essere presentate né prima di lunedì 4 gennaio 2010 né dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di mercoledì 15 dicembre 2010.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 27/2008, i titoli di importazione di manioca richiesti alle date indicate nell'allegato III del presente regolamento nell'ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato III, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

### Articolo 4

#### Cereali

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1° gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 17 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1° gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 17 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1° gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 17 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.

### Articolo 5

#### Riso

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2058/96, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1° gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 10 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517

inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1° gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 10 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.

3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1002/2007, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso di origine e provenienza egiziana nell'ambito del contingente 09.4094 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1° gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 10 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.

4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 955/2005, per il 2010 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario dell'Egitto nell'ambito del contingente 09.4097 inizia a decorrere dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1° gennaio 2010. Dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 10 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.

### Articolo 6

#### Zucchero

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 828/2009, dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 17 dicembre 2010 e fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 31 dicembre 2010 non possono essere più presentate domande di titoli di importazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231 e da 09.4241 a 09.4247.

### Articolo 7

#### Olio d'oliva

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli di importazione di olio d'oliva richiesti lunedì 29 o martedì 30 marzo 2010 nell'ambito del contingente 09.4032 sono rilasciati venerdì 9 aprile 2010, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

### Articolo 8

#### Titoli di esportazione con restituzione nei settori delle carni bovine e suine, delle uova e delle carni di pollame

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008, all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004, i titoli di esportazione per i quali le domande sono presentate nei periodi indicati nell'allegato IV del presente regolamento sono rilasciati nelle corrispondenti date riportate nello stesso allegato.

La deroga di cui al primo comma si applica solo a condizione che non sia stata presa, prima delle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 382/2008, all'articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all'articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all'articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 633/2004.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

## ALLEGATO I

**Rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell'ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 per determinati periodi del 2010**

Data di presentazione delle domande	Data di rilascio dei titoli
martedì 30 marzo 2010	venerdì 9 aprile 2010

## ALLEGATO II

**Rilascio dei titoli di importazione di fecola di manioca nell'ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 per determinati periodi del 2010**

Data di presentazione delle domande	Data di rilascio dei titoli
martedì 30 marzo 2010	venerdì 9 aprile 2010

## ALLEGATO III

**Rilascio dei titoli di importazione di manioca nell'ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 per determinati periodi del 2010**

Date di presentazione delle domande	Data di rilascio dei titoli
lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2010	venerdì 9 aprile 2010

## ALLEGATO IV

Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame	Date di rilascio
Dal 29 marzo al 2 aprile 2010	8 aprile 2010
Dal 17 al 21 maggio 2010	27 maggio 2010
Dal 25 al 29 ottobre 2010	5 novembre 2010

## DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2009/149/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

**che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la raccomandazione dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA/REC/SAF/02-2008) del 29 settembre 2008,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, versione rettificata, consente di rivedere l'allegato I di detta direttiva per integrarvi le definizioni comuni degli indicatori comuni di sicurezza (CSI, Common Safety Indicators) e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE le informazioni relative ai CSI vengono acquisite per facilitare la valutazione della realizzazione degli obiettivi comuni di sicurezza (CST, Common Safety Target). Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della suddetta direttiva, i CST devono essere corredati di una stima dell'impatto economico espresso in termini di accettazione del rischio da parte della società. La finalità principale dei CSI è misurare le prestazioni in materia di sicurezza e agevolare la valutazione dell'impatto economico dei CST. È pertanto necessario abbandonare l'uso di indicatori relativi ai costi connessi a tutti gli incidenti che coinvolgono il settore ferroviario in favore di indicatori relativi all'impatto economico degli incidenti sulla società.
- (3) L'attribuzione di un valore monetario alla maggiore sicurezza va considerata nel contesto delle limitate risorse economiche disponibili per gli interventi pubblici. Pertanto, al fine di selezionare iniziative che garantiscano una ripartizione efficace delle risorse, occorre stabilire un ordine prioritario tra le diverse azioni.
- (4) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea<sup>(2)</sup> stabilisce che l'Agenzia costituisce una rete con le autorità nazionali preposte alla sicurezza e le autorità nazionali incaricate delle indagini al fine di definire il contenuto dei CSI elencati all'allegato I della direttiva 2004/49/CE. In risposta al suddetto mandato, il 29 settembre 2008 l'Agenzia ha trasmesso la sua raccomandazione in merito alla revisione dell'allegato I della direttiva 2004/49/CE: definizioni comuni per i CIS e modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti (ERA/REC/SAF/02-2008).
- (5) L'allegato I della direttiva 2004/49/CE deve pertanto essere modificato.
- (6) Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 96/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 2004/49/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 18 giugno 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

*Per la Commissione*

Antonio TAJANI

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**INDICATORI COMUNI DI SICUREZZA**

Le autorità preposte alla sicurezza notificano ogni anno gli indicatori comuni di sicurezza. Il primo periodo di riferimento è il 2010.

Gli indicatori relativi alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), sono trasmessi a parte.

Qualora emergano nuovi fatti o errori successivamente all'invio della relazione, l'autorità preposta alla sicurezza provvede a modificare o correggere gli indicatori relativi all'anno in oggetto alla prima occasione utile e al più tardi all'atto della pubblicazione della relazione annuale successiva.

Laddove l'informazione è disponibile, per gli indicatori relativi a incidenti di cui al punto 1 si applica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari <sup>(1)</sup>.

**1. Indicatori relativi a incidenti**

1.1. Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti gravi e suddivisione in base alla seguente tipologia:

- collisioni di treni, comprese le collisioni provocate da ostacoli sulla sagoma libera dei binari,
- deragliamenti di treni,
- incidenti ai passaggi a livello, compresi gli incidenti che coinvolgono i pedoni,
- incidenti alle persone provocati da materiale rotabile in movimento, eccetto i suicidi,
- incendi al materiale rotabile,
- altri.

Ogni incidente grave viene comunicato con riferimento al tipo di incidente primario anche nel caso in cui le conseguenze dell'incidente secondario siano più gravi, ad esempio un incendio che divampa in seguito a un deragliamento.

1.2. Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di persone gravemente ferite o morte per tipologia di incidente, suddiviso in base alle seguenti categorie:

- passeggeri (anche in rapporto al numero totale di passeggeri-chilometri e di passeggeri per chilometro-treno),
- addetti, compreso il personale delle imprese appaltatrici,
- utilizzatori dei passaggi a livello,
- persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari,
- altri.

**2. Indicatori relativi alle merci pericolose**

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti che coinvolgono il trasporto di merci pericolose, suddiviso in base alle seguenti categorie:

- incidenti che coinvolgono almeno un veicolo ferroviario che trasporta merci pericolose, come definito in appendice,
- numero di detti incidenti nei quali vengono rilasciate merci pericolose.

<sup>(1)</sup> GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1.

**3. Indicatori relativi ai suicidi**

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di suicidi.

**4. Indicatori relativi ai precursori di incidenti**

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di:

- rotaie danneggiate,
- sghebbi dei binari,
- guasti all'apparato di segnalamento laterale,
- superamento segnale disposto a via impedita,
- ruote e assali danneggiati sul materiale rotabile in servizio.

Devono essere comunicati tutti i precursori, anche quelli che non hanno dato luogo a incidenti. I precursori che danno luogo a incidenti devono essere notificati nei CSI relativi ai precursori; gli incidenti verificatisi, se gravi, devono essere notificati nei CSI relativi agli incidenti di cui al paragrafo 1.

**5. Indicatori per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti**

Costo totale e relativo (per chilometro-treno) in euro:

- numero di decessi e lesioni gravi moltiplicato per il valore della prevenzione delle vittime di incidenti (VPC, Value of Preventing a Casualty),
- costo dei danni all'ambiente,
- costo dei danni materiali al materiale rotabile o all'infrastruttura,
- costo dei ritardi conseguenti agli incidenti.

Le autorità preposte alla sicurezza notificano l'impatto economico di tutti gli incidenti o unicamente degli incidenti gravi. La scelta effettuata deve essere chiaramente indicata nella relazione annuale di cui all'articolo 18.

Il VPC è il valore attribuito dalla società alla prevenzione di vittime di incidenti e, in quanto tale, non costituisce un riferimento per il risarcimento delle parti coinvolte in incidenti.

**6. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione**

6.1. Percentuale di binari dotati del sistema di protezione automatica del treno (Automatic Train Protection, ATP) in servizio, percentuale di chilometri-treno dotati del sistema ATP.

6.2. Numero di passaggi a livello (totale, per chilometro di linea e per chilometro di binari) dei seguenti otto tipi:

- a) passaggio a livello attivo con:
  - i) allarme automatico lato utente;
  - ii) protezione automatica lato utente;
  - iii) protezione e allarme automatici lato utente;
  - iv) protezione e allarme automatici lato utente e protezione lato rotaia;
  - v) allarme manuale lato utente;
  - vi) protezione manuale lato utente;
  - vii) protezione e allarme manuali lato utente;

b) passaggi a livello con misure di sicurezza passiva.

**7. Indicatori relativi alla gestione della sicurezza**

Audit interni svolti dai gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie quali previsti nella documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza. Numero totale degli audit effettivamente realizzati e percentuale rispetto a quelli richiesti (e/o programmati).

**8. Definizioni**

Le definizioni comuni per i CIS e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti sono riportate in appendice.

---

## Appendice

**Definizioni comuni per i CIS e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti****1. Indicatori relativi a incidenti**

- 1.1. "Incidente grave", qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e causa almeno un decesso o un ferito grave, danni significativi a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente oppure un'interruzione prolungata del traffico. Sono esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini o nei depositi.
- 1.2. "Danno significativo a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente", danni quantificabili in 150 000 EUR o più.
- 1.3. "Interruzione prolungata del traffico", i servizi ferroviari su una linea principale sono sospesi per 6 ore o più.
- 1.4. "Treno", uno o più veicoli ferroviari trainati da una o più locomotive o automotrici oppure un'automotrice che viaggia sola, identificati da un numero specifico o da una designazione specifica, che viaggiano da un punto d'origine fisso a un punto di destinazione fisso. Una locomotiva che viaggia sola è considerata un treno.
- 1.5. "Collisione di treni, comprese le collisioni provocate da ostacoli sulla sagoma libera dei binari", una collisione frontale, laterale o da dietro fra una parte di un treno e una parte di un altro treno o con:
  - i) materiale rotabile di manovra,
  - ii) oggetti fissi o temporaneamente presenti su o vicino al binario (ad eccezione di quelli che si trovano presso i passaggi a livello smarriti da un veicolo o un utilizzatore che attraversa i binari).
- 1.6. "Deragliamento di un treno", tutti i casi in cui almeno una ruota di un treno esce dai binari.
- 1.7. "Incidenti ai passaggi a livello", incidenti ai passaggi a livello che coinvolgono almeno un veicolo ferroviario e uno o più veicoli che attraversano i binari, altri utilizzatori che attraversano i binari, quali i pedoni, o altri oggetti temporaneamente presenti sui binari o nelle loro vicinanze se smarriti da un veicolo/utilizzatore durante l'attraversamento dei binari.
- 1.8. "Incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento", incidenti che coinvolgono una o più persone urtate da un veicolo ferroviario o da un oggetto che vi è attaccato o che si è staccato dal veicolo. Sono incluse le persone che cadono dai veicoli ferroviari nonché le persone che cadono o che sono colpite da oggetti mobili quando viaggiano a bordo dei veicoli.
- 1.9. "Incendi a bordo del materiale rotabile", incendi ed esplosioni che si verificano nei veicoli ferroviari (compreso il relativo carico) durante il percorso fra la stazione di partenza e la destinazione, anche durante la sosta nella stazione di partenza, a destinazione o nelle fermate intermedie e durante le operazioni di smistamento dei carri.
- 1.10. "Altri tipi di incidenti", gli incidenti diversi da quelli già menzionati (collisioni e deragliamenti di treni, incidenti a passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento e incendi a bordo di materiale rotabile).
- 1.11. "Passeggero", qualsiasi persona, escluso il personale del treno, che viaggia a mezzo ferrovia. Sono inclusi nelle statistiche degli infortuni i passeggeri che tentano di salire/scendere da un treno in movimento.
- 1.12. "Personale (compreso quello delle imprese appaltatrici e delle imprese appaltatrici indipendenti)", le persone che lavorano per le ferrovie e che sono in servizio al momento dell'incidente. Sono inclusi l'equipaggio del treno e il personale che gestisce il materiale rotabile e le infrastrutture.
- 1.13. "Utilizzatore dei passaggi a livello", chiunque utilizzi un passaggio a livello per attraversare la linea ferroviaria con un mezzo di trasporto o a piedi.
- 1.14. "Persone non autorizzate negli impianti ferroviari", qualsiasi persona presente negli impianti ferroviari, quando tale presenza è vietata, ad eccezione degli utenti dei passaggi a livello.

- 1.15. "Altri (terzi)", tutte le persone che non rientrano nella definizione di "passeggeri", "personale incluso il personale delle imprese appaltatrici", "utilizzatori dei passaggi a livello" o "persone non autorizzate negli impianti ferroviari".
- 1.16. "Decesso (persona uccisa)", qualsiasi persona uccisa immediatamente o entro 30 giorni a seguito di un incidente. Sono esclusi i suicidi.
- 1.17. "Lesioni (ferito grave)", qualsiasi ferito ricoverato in ospedale per più di 24 ore a seguito di un incidente. Sono esclusi i tentativi di suicidio.

## 2. Indicatori relativi alle merci pericolose

- 2.1. "Incidente riguardante il trasporto di merci pericolose", qualsiasi incidente che è soggetto a dichiarazione a norma del RID <sup>(1)</sup>/ADR, punto 1.8.5.
- 2.2. "Merci pericolose", le sostanze e gli articoli il cui trasporto è vietato a norma del RID o autorizzato soltanto alle condizioni ivi prescritte.

## 3. Indicatori relativi ai suicidi

- 3.1. "Suicidio", atto autolesivo intenzionale tale da determinare il decesso, conformemente alla registrazione e classificazione dell'autorità nazionale competente.

## 4. Indicatori relativi ai precursori di incidenti

- 4.1. "Rotaie danneggiate", una rotaia che si separa in due o più pezzi o una rotaia da cui si stacca un pezzo di metallo provocando un'apertura di oltre 50 mm di lunghezza e 10 mm di profondità sulla superficie di rotolamento.
- 4.2. "Sghembi di binari", difetti nel binario continuo e nella geometria del binario che richiedono la chiusura del binario o la riduzione immediata della velocità consentita per garantire condizioni di sicurezza.
- 4.3. "Guasto all'apparato di segnalamento laterale", guasto del sistema di segnalamento (dell'infrastruttura o del materiale rotabile) che causa informazioni di segnalamento meno restrittive di quelle richieste.
- 4.4. "Superamento segnale disposto a via impedita", i casi in cui una parte del treno prosegue la marcia oltre il movimento autorizzato.

Per movimento non autorizzato si intende:

- un segnale luminoso colorato di via o un semaforo a via impedita, un ordine di arrestarsi, quando non è in funzione un sistema di controllo della marcia del treno (Automatic Train Control System, ATCS) o un sistema ATP,
- la fine di un'autorizzazione di movimento connessa alla sicurezza prevista nel sistema ATCS o ATP,
- un punto comunicato mediante autorizzazione orale o scritta previsto nei regolamenti,
- pannelli di arresto (sono esclusi i respingenti fissi) o segnali manuali.

Sono esclusi i casi in cui veicoli senza unità di trazione agganciata o di un treno senza macchinista non rispettano un segnale di via impedita. Sono esclusi i casi in cui, per qualsiasi ragione, il segnale non è posizionato in modalità via impedita in tempo per consentire al macchinista di arrestare il treno prima del segnale.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono notificare separatamente i quattro indici e trasmettono almeno un indicatore aggregato contenente dati sulle quattro voci.

- 4.5. "Ruote e assali danneggiati", una rottura che interessa le parti essenziali della ruota o dell'assale creando un rischio di incidente (deragliamento o collisione).

<sup>(1)</sup> RID, regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia adottato ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

## 5. Metodologie per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti

5.1. Il valore della prevenzione di vittime di incidenti (value of preventing a casualty, VPC) è composto dai seguenti elementi:

- 1) valore intrinseco della sicurezza: valori della disponibilità a pagare (willingness to pay, WTP) basati su studi delle preferenze dichiarate realizzati negli Stati membri nei quali sono applicati;
- 2) costi economici diretti e indiretti: costi stimati nello Stato membro, costituiti dalle seguenti voci:
  - spese mediche e di riabilitazione,
  - spese legali e processuali, spese di polizia, indagini private relative agli incidenti, servizi di pronto intervento e costi amministrativi connessi all'assicurazione,
  - perdite di produzione: valore per la società dei beni e servizi che la persona in questione avrebbe potuto produrre se l'incidente non si fosse verificato.

5.2. Principi comuni per calcolare il valore intrinseco della sicurezza e i costi economici diretti/indiretti.

Per quanto riguarda il valore intrinseco della sicurezza, la determinazione dell'adeguatezza delle stime disponibili si basa sulle considerazioni seguenti:

- le stime devono riguardare un sistema di valutazione di riduzione del rischio di mortalità nel settore dei trasporti e seguire un approccio basato sull'elemento WTP secondo i metodi delle preferenze dichiarate,
- il campione di intervistati utilizzato per i valori deve essere rappresentativo della popolazione interessata. In particolare, il campione deve rispecchiare la distribuzione di età e di reddito così come altre pertinenti caratteristiche socioeconomiche/demografiche della popolazione,
- metodo per ottenere i valori WTP: lo studio deve essere concepito in modo tale che le domande siano chiare e rilevanti per gli intervistati.

I costi economici diretti e indiretti devono essere calcolati in base ai costi reali sostenuti dalla società.

- 5.3. "Costo dei danni causati all'ambiente", i costi che devono essere sostenuti dalle imprese ferroviarie o dai gestori dell'infrastruttura, valutati sulla base della loro esperienza, per riportare l'area danneggiata allo stato in cui si trovava prima dell'incidente ferroviario.
- 5.4. "Costo dei danni materiali al materiale rotabile o all'infrastruttura", il costo della fornitura del nuovo materiale rotabile o della nuova infrastruttura con funzionalità e parametri tecnici identici a quelli danneggiati in modo irreparabile, e il costo del ripristino del materiale rotabile o dell'infrastruttura riparabile allo stato originario prima dell'incidente. I due costi sono stimati dalle imprese ferroviarie o dai gestori dell'infrastruttura sulla base della loro esperienza. Sono inclusi i costi relativi al noleggio di materiale rotabile a seguito della mancata disponibilità dei veicoli danneggiati.
- 5.5. "Costo dei ritardi a seguito di un incidente", il valore monetario dei ritardi subiti dagli utenti del trasporto ferroviario (passeggeri e clienti del comparto merci) a seguito di incidenti, calcolato in base al modello seguente:

VT = valore monetario del risparmio dei tempi di percorrenza

Valore del tempo per un passeggero di un treno (per un'ora)

$$VT_p = [VT \text{ dei passeggeri che viaggiano per lavoro}] * [\text{percentuale media annuale dei passeggeri che viaggiano per lavoro}] + [VT \text{ dei passeggeri che non viaggiano per lavoro}] * [\text{percentuale media annuale dei passeggeri che non viaggiano per lavoro}]$$

VT è misurato in euro per passeggero e per ora

Valore del tempo per un treno merci (per un'ora)

$$VT_F = [VT \text{ dei treni merci}] * [(t-km)/(treno-km)]$$

VT è misurato in euro per tonnellata di merci e per ora

Media delle tonnellate di merci trasportate per treno in un anno (t/km)/(treno/km)

C<sub>M</sub> = costo di 1 minuto di ritardo di un treno

Treno passeggeri

$$C_{MP} = K_1 * (VT_p/60) * [(passeggeri-km)/(treno-km)]$$

Media del numero di passeggeri per treno in un anno = (passeggeri/km)/(treno/km)

Treno merci

$$C_{MF} = K_2 * (VT_F/60)$$

I fattori  $K_1$  e  $K_2$  sono compresi fra il valore del tempo e quello del ritardo, come stimati negli studi delle preferenze dichiarate, per tenere conto del fatto che la perdita di tempo dovuta ai ritardi è percepita in modo molto più negativo del normale tempo di percorrenza.

Costo dei ritardi a seguito di un incidente =  $C_{MP} * (\text{minuti di ritardo dei treni passeggeri}) + C_{MF} * (\text{minuti di ritardo dei treni merci})$

*Campo di applicazione del modello*

Il costo dei ritardi deve essere calcolato per tutti gli incidenti, sia gravi che leggeri.

I ritardi devono essere calcolati come segue:

- ritardi reali registrati sulle linee ferroviarie dove sono avvenuti gli incidenti,
- ritardi reali o, qualora ciò non fosse possibile, ritardi stimati sulle altre linee interessate.

## 6. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione

- 6.1. "Sistema di protezione automatica dei treni (Automatic Train Protection, ATP)", un sistema che costringe a rispettare i segnali e le limitazioni di velocità mediante controllo della velocità, compreso l'arresto automatico ai segnali.
- 6.2. "Passaggio a livello", un'intersezione a livello tra la ferrovia e un passaggio, quale riconosciuto dal gestore dell'infrastruttura e aperto a utenti pubblici o privati. Sono esclusi i passaggi fra i marciapiedi nelle stazioni e i passaggi riservati al personale.
- 6.3. "Passaggio", una strada, via o autostrada pubblica o privata, compresi i sentieri e le piste ciclabili, o un'altra via adibita al passaggio di persone, animali, veicoli o macchinari.
- 6.4. "Passaggio a livello attivo", un passaggio a livello in cui all'arrivo del treno gli utenti sono protetti o avvertiti mediante l'attivazione di dispositivi quando è pericoloso attraversare il passaggio.

— Protezione mediante l'uso di dispositivi fisici:

- barriere complete o semibarriere,
- cancelli.

— Allarme mediante l'uso di attrezzature fisse ai passaggi a livello:

- dispositivi visibili: luci,
- dispositivi sonori: campane, trombe, claxon, ecc.,
- dispositivi fisici, per esempio vibrazioni causate da dossi stradali.

I passaggi a livello attivi sono classificati come segue:

- 1) "passaggio a livello con protezione e/o allarme automatico lato utente", un passaggio a livello in cui la protezione e/o l'allarme sono attivati dal treno in avvicinamento.

I passaggi a livello in questione sono classificati come segue:

- i) allarme automatico lato utente;
- ii) protezione automatica lato utente;
- iii) protezione e allarme automatici lato utente;
- iv) protezione e allarme automatici lato utente e protezione lato rotaia.

"Protezione lato rotaia", un segnale o un altro sistema di protezione dei treni che autorizza un treno a procedere soltanto se il passaggio a livello è protetto lato utente ed è libero da ostacoli; in quest'ultimo caso si utilizzano strumenti di sorveglianza e/o rilevamento di ostacoli;

- 2) "passaggio a livello con protezione e/o allarme manuale lato utente", un passaggio a livello in cui la protezione e/o l'allarme sono attivati manualmente e in cui non esiste un segnale ferroviario di interblocco che segnala al treno che può proseguire solo quando la protezione e/o l'allarme del passaggio a livello sono attivati.

I passaggi a livello in questione sono classificati come segue:

- v) allarme manuale lato utente;
  - vi) protezione manuale lato utente;
  - vii) protezione e allarme manuali lato utente.
- 6.5. "Passaggio a livello passivo", un passaggio a livello privo di sistema di allarme e/o protezione che si attiva quando è pericoloso per l'utente attraversare il passaggio.
7. **Indicatori relativi alla gestione della sicurezza**
- 7.1. "Audit", un processo sistematico, indipendente e documentato per l'ottenimento di informazioni comprovanti e la valutazione oggettiva delle stesse al fine di determinare in che misura i criteri dell'audit sono rispettati.
8. **Definizioni delle basi di calcolo**
- 8.1. "Km-treno", unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno su un percorso di un chilometro. Se disponibile viene utilizzata la distanza effettivamente percorsa; in caso contrario si utilizza la distanza di rete standard tra il punto d'origine e il punto di destinazione. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante.
- 8.2. "Passeggeri-km", unità di misura che rappresenta il trasporto di un solo passeggero per ferrovia su una distanza di un chilometro. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante.
- 8.3. "Km di linea", la lunghezza in chilometri della rete ferroviaria negli Stati membri il cui campo di applicazione è stabilito all'articolo 2. Per le linee ferroviarie a più binari va presa in considerazione solo la distanza fra il punto di origine e il punto di destinazione.
- 8.4. "Km di binario", la lunghezza in chilometri della rete ferroviaria negli Stati membri il cui campo di applicazione è stabilito all'articolo 2. Va preso in considerazione ogni binario di una linea ferroviaria a più binari.»
-

**DIRETTIVA 2009/150/CE DELLA COMMISSIONE****del 27 novembre 2009****recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flocoumafen come principio attivo nell'allegato I della direttiva****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(2)</sup>, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Detto elenco comprende il flocoumafen.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il flocoumafen è stato oggetto di una valutazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.
- (3) I Paesi Bassi sono stati designati come relatore e il 4 ottobre 2007 hanno presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 15 maggio 2009, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (5) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti flocoumafen non presentano rischi per l'uomo, salvo nel caso di incidenti fortuiti in cui sono coinvolti bambini. È stato rilevato un rischio per gli animali non bersaglio. Tuttavia al momento il flocoumafen è considerato essenziale per motivi di salute pubblica e di igiene. È quindi giustificato iscriverlo nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le au-

torizzazioni dei biocidi utilizzati come rodenticidi contenenti flocoumafen possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

- (6) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è opportuno esigere che ai prodotti contenenti flocoumafen utilizzati come rodenticidi si applichino misure specifiche di riduzione del rischio, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto. Tali misure devono essere intese a limitare il rischio di esposizione primaria e secondaria per l'uomo e per gli animali non bersaglio nonché gli effetti a lungo termine della sostanza sull'ambiente. A tal fine occorre imporre in generale alcuni vincoli, come la concentrazione massima, il divieto di commercializzare il principio attivo in prodotti che non sono pronti per l'uso e l'impiego di agenti repulsivi, mentre è opportuno che altre condizioni siano applicate dagli Stati membri valutando i singoli casi.
- (7) A causa dei rischi rilevati e delle sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, è opportuno che il flocoumafen sia iscritto nell'allegato I solo per cinque anni e che prima di reinscriverlo nell'allegato I sia sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE.
- (8) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo flocoumafen, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
- (9) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.
- (10) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti flocoumafen, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

- (11) La direttiva 98/8/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.
- (12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

La voce «n. 31» è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«31	Flocoumafen	4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)cumarina Numero CE: 421-960-0 Numero CAS: 90035-08-8	955 g/kg	1° ottobre 2011	30 settembre 2013	30 settembre 2016	14	<p>Per le sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, questo principio attivo prima di essere reiscritto nel presente allegato deve essere sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE.</p> <p>Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non deve superare 50 mg/kg e sono autorizzati solo prodotti pronti all'uso;</li> <li>2) i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante;</li> <li>3) i prodotti non devono essere utilizzati come polvere tracciante;</li> <li>4) l'esposizione primaria e secondaria per l'uomo, gli animali non bersaglio e l'ambiente deve essere ridotta al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l'altro la destinazione ad uso esclusivamente professionale, la definizione di un limite massimo per le dimensioni dell'imballaggio e l'obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.»</li> </ol>

(\*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

**DIRETTIVA 2009/151/CE DELLA COMMISSIONE****del 27 novembre 2009****recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il toliifluanide come principio attivo nell'allegato I della direttiva****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

- (5) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti toliifluanide possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il toliifluanide nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno contenenti toliifluanide possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(2)</sup>, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Detto elenco comprende il toliifluanide.

- (6) Sono stati tuttavia rilevati rischi inaccettabili per il trattamento in situ di legno in esterno e per il legno trattato esposto agli agenti atmosferici. Pertanto i prodotti contenenti toliifluanide utilizzati come preservanti del legno non devono essere autorizzati per tali usi.

- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il toliifluanide è stato oggetto di una valutazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

- (7) Alla luce dei risultati della relazione di valutazione, è opportuno prevedere che, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, ai prodotti contenenti toliifluanide utilizzati come preservanti del legno si applichino specifiche misure di riduzione del rischio per garantire che i rischi siano mantenuti entro livelli accettabili, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE e dell'allegato VI della stessa. In particolare è opportuno prevedere che i prodotti autorizzati per uso industriale o professionale siano utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione, a meno che non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali o professionali possono essere ridotti con altri mezzi. Occorre adottare misure appropriate per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua, per le quali durante la valutazione sono emersi rischi inaccettabili. È pertanto necessario fornire istruzioni affinché, dopo il trattamento, il legno sia conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e che gli eventuali scoli siano raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento.

- (3) La Finlandia è stata designata come relatore e il 24 aprile 2006 ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

- (4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 15 maggio 2009, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i

- (8) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo toliifluanide, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

- (9) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.
- (10) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti toliilfluamide, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.
- (11) La direttiva 98/8/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.
- (12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

La voce «N. 29» è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il ter- mine per conformarsi all'articolo 16, pa- ragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscri- zione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«29»	Tolilfluamide	Dicloro-N-[(dimetilam- mino)solfonil]fluoro- N-(p-tolil)metansolfe- nammide/ Tolilflua- nide Numero CE: 211-986- 9 Numero CAS: 731- 27-1	960 g/kg	1° ottobre 2011	30 settembre 2013	30 settembre 2021	8	<p>I prodotti non devono essere autorizzati per il trattamento in situ di legno in esterno o per il legno esposto ad agenti atmosferici.</p> <p>Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alla luce delle ipotesi formulate durante la valutazione del rischio, i prodotti autorizzati per uso industriale o professionale devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.</li> <li>2. In considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, occorre prendere opportune misure di riduzione del rischio al fine di tutelare dette matrici. In particolare, le etichette e/o le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale o professionale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.»</li> </ol>

(\*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2009

**sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra**

(2009/855/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma degli articoli 14 e 15 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo di associazione»), in vigore dal 1° giugno 2000, la Comunità e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca. L'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo di associazione, prevede la possibilità di ulteriori concessioni tariffarie reciproche per i prodotti agricoli trasformati elencati negli allegati da II a VI di tale accordo.

(2) L'11 aprile 2005 il consiglio di associazione UE-Israele ha adottato un piano di azione della politica europea di vicinato che include una disposizione specifica relativa all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

(3) Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati nell'ambito dell'accordo di associazione per conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

(4) Il 18 luglio 2008 la Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di modificare l'accordo di associazione.

(5) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>.

(6) È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere,

<sup>(1)</sup> GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

DECIDE:

#### Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, che modifica l'accordo di associazione e sostituisce, in particolare, i protocolli 1 e 2 di tale accordo, nonché i relativi allegati.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

#### Articolo 2

1. La Commissione adotta le necessarie misure di esecuzione del protocollo 1 e del protocollo 2 secondo la decisione 1999/468/CE.

2. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, istituito dall'articolo 38 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura <sup>(2)</sup>, oppure dal comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato, istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, oppure, se del caso, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati o dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(4)</sup>.

#### Articolo 3

Le eventuali misure di salvaguardia previste dall'accordo di associazione di cui sia necessaria l'adozione da parte della Comunità per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 159, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, o dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 104/2008 del Consiglio. Nel caso di prodotti agricoli trasformati, tali misure di salvaguardia sono adottate, sulla base del fatto che siano soddisfatte le condizioni fissate dalle pertinenti disposizioni dell'accordo di associazione, a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina <sup>(5)</sup>, del regolamento (CE) n. 2448/93 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio <sup>(6)</sup>.

#### Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

#### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 282 dell'11.11.1975, pag. 104.

<sup>(6)</sup> GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 1.

**ACCORDO**

**in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a determinate modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra**

*A. Lettera della Comunità europea*

Signor/a,

mi prego fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 14 e dell'articolo 15 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra («accordo di associazione»), in vigore dal 1<sup>o</sup> giugno 2000, che prevede la possibilità di ulteriori concessioni tariffarie reciproche sui prodotti agricoli trasformati e dispone che la Comunità e lo Stato di Israele attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, di pesce e di prodotti della pesca.

In esito a tali negoziati le parti hanno convenuto le seguenti modifiche all'accordo di associazione:

1) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele diversi da quelli specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e da quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT.»;

2) l'articolo 9 è soppresso;

3) il titolo del capitolo 3 è sostituito dal seguente:

«PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI E PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA»;

4) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele, elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT.»;

5) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari di Israele sono, all'importazione nella Comunità, soggetti alle disposizioni di cui ai protocolli 1 e 3.»;

6) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari della Comunità sono, all'importazione in Israele, soggetti alle disposizioni di cui ai protocolli 2 e 3.»;

7) l'articolo 14 dell'accordo di associazione è sostituito dal seguente:

«La Comunità e Israele si riuniscono tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009, per esaminare la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni reciproche negli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.»;

8) l'articolo 15 è soppresso;

9) gli allegati da I a VI sono soppressi;

10) i protocolli 1 e 2 e i relativi allegati sono sostituiti da quelli figuranti negli allegati I e II del presente accordo in forma di scambio di lettere;

11) è aggiunta una Dichiarazione comune sulle indicazioni geografiche figuranti nell'allegato III del presente scambio di lettere.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor/a, l'espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на  
 Hecho en Bruselas, el  
 V Bruselu dne  
 Udfærdiget i Bruxelles, den  
 Geschehen zu Brüssel am  
 Brüssel,  
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις  
 Done at Brussels,  
 Fait à Bruxelles, le  
 Fatto a Bruxelles, addì  
 Briselē,  
 Priimta Briuselyje  
 Kelt Brüsszelben,  
 Maghmula fi Brussel,  
 Gedaan te Brussel,  
 Sporządzono w Brukseli dnia  
 Feito em Bruxelas,  
 Adoptat la Bruxelles,  
 V Bruseli  
 V Bruslju,  
 Tehty Brysselissä  
 Utfärdat i Bryssel den

0 4 -11- 2009

נעשה בבריסל, בתאריך י"ז בחשוון בשנת ה'תש"ט לפי הלוח העברי שהוא יום 4 בנובמבר 2009

За Европейската общност  
 Por la Comunidad Europea  
 Za Evropské společenství  
 For Det Europæiske Fællesskab  
 Für die Europäische Gemeinschaft  
 Euroopa Ühenduse nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
 For the European Community  
 Pour la Communauté européenne  
 Per la Comunità europea  
 Eiropas Kopienas vārdā  
 Europos bendrijos vardu  
 Az Európai Közösség részéről  
 Ghall-Komunità Ewropea  
 Voor de Europese Gemeenschap  
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej  
 Pela Comunidade Europeia  
 Pentru Comunitatea Europeană  
 Za Európske spoločenstvo  
 Za Evropsko skupnost  
 Euroopan yhteisön puolesta  
 För Europeiska gemenskapen

בשם הקהילה האירופית

## ALLEGATO I

## PROTOCOLLO 1

**Relativo Al Regime Applicabile All'importazione Nella Comunità Europea Di Prodotti Agricoli, Prodotti Agricoli Trasformati, Pesce E Prodotti Della Pesca Originari Dello Stato Di Israele**

1. I prodotti figuranti in allegato originari di Israele sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
  2. Dalla data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009 («accordo in forma di scambio di lettere»), sono eliminati i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente (compreso l'elemento agricolo), che sono applicabili all'importazione nella Comunità europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari di Israele, salvo diversa disposizione prevista nella tabella 1 dell'allegato.
  3. Per i prodotti originari di Israele elencati nella tabella 2 dell'allegato, i dazi doganali sono eliminati o ridotti nei limiti dei contingenti tariffari elencati nella colonna «b».
- I dazi doganali applicabili ai quantitativi che superano i contingenti sono ridotti della percentuale indicata nella colonna «c».

Per il primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere il volume dei contingenti tariffari è calcolato proporzionalmente al volume di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

4. In deroga alla condizione di cui al punto 2 del presente protocollo, per i prodotti ai quali si applica un prezzo di entrata a norma dell'articolo 140 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 <sup>(1)</sup> e per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, la soppressione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio.
5. Per i prodotti originari di Israele elencati nella tabella 3, i dazi doganali sono consolidati al livello dei dazi attualmente applicati, elencati nelle colonne «a» e «b».

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

## ALLEGATO AL PROTOCOLLO 1

Tabella 1

I prodotti non compresi nella tabella sottostante sono esenti da dazi doganali. Ad alcuni dei prodotti sotto elencati si applica un trattamento preferenziale indicato nella tabella 2.

Codice NC (1)	Designazione delle merci (2)
0105 12 00	Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g
0207 27	Pezzi e frattaglie di tacchino, congelati
0207 33	Carni di anatre, di oche o di faraone
0207 34	
0207 35	
0207 36	
ex 0302 69 99 ex 0303 79 98 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0305 30 90	Boga ( <i>Boops boops</i> ) fresche o refrigerate; congelate; filetti, congelati e altra carne di pesci, fresche o refrigerate; filetti di pesce, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati
ex 0301 99 80 0302 69 61 0302 69 95 0303 79 71 ex 0303 79 98 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Orate di mare (delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.) e orate ( <i>Sparus aurata</i> ): vive; fresche o refrigerate; congelate; filetti di pesce e altra carne di pesci, freschi, refrigerati o congelati; secchi, salati o in salamoia; affumicati; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana
ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Spigole ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ): vive; fresche o refrigerate; congelate; filetti di pesce e altra carne di pesci, freschi, refrigerati o congelati; secchi, salati o in salamoia, affumicati; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana
0404 10	Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0408 11 80	Tuorli, essiccati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0408 19 89	Tuorli (diversi dai tuorli liquidi), congelati o altrimenti conservati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi quelli essiccati)
0408 91 80	Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (esclusi i tuorli)
0409 00 00	Miele naturale
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90	Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>
0701 90 50	Patate di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati
0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0709 60 10	Peperoni, freschi o refrigerati
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate
0710 40 00	Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato
0710 90 00	Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelate
0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato
0712 90 30	Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
0805 10	Arance, fresche o secche
0805 20 10	Clementine, fresche o secche
0805 20 50	Mandarini e wilkings, freschi o secchi
0806 10 10	Uve da tavola, fresche
0807 19 00	Meloni, freschi, diversi dai cocomeri
0810 10 00	Fragole fresche
1509 10	Olio di oliva vergine
1602	Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluse salsicce, salami e prodotti simili nonché estratti e succhi di carne)
1604 13	Preparazioni e conserve di sardine, alacce e spratti, interi o in pezzi, ma non tritati
1604 14	Preparazioni e conserve di tonni, palamite e boniti ( <i>Sarda</i> spp.), interi o in pezzi, ma non tritati
1604 15	Preparazioni e conserve di sgombri, interi o in pezzi, ma non tritati
1604 19 31	Preparazioni e conserve di filetti, detti «loins», di pesci del genere <i>Euthynnus</i> , diversi dalle palamite [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ], interi o in pezzi, ma non tritati
1604 19 39	Preparazioni e conserve di pesci del genere <i>Euthynnus</i> , diversi dalle palamite [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ], interi o in pezzi, ma non tritati, diversi dai filetti detti «loins»
1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i>
1604 20 70	Preparazioni e conserve di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
ex 1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio e il glucosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, ad eccezione del fruttosio chimicamente puro della sottovoce NC 1702 50 00
1704 10 90	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>
ex 1704 90	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao; esclusi: — estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10, — preparazione detta «cioccolato bianco» della voce NC 1704 90 30, — impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg, della voce NC 1704 90 51
1806 10 20	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %
1806 10 30	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %
1806 10 90	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %
1806 20	Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg
ex 1901 90 99	Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 60 %
1905 20 30 1905 20 90	Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 %
2001 90 30	Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2002 90 91 2002 90 99	Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %
2004 90 10	Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, congelato
2005 80 00	Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, non congelato
ex 2005 99 escluse le voci 2005 99 50 e 2005 99 90	Altri ortaggi e legumi
2008 70	Pesche in scatola, comprese le pesche noci
2009 11 2009 12 00 2009 19	Succhi di arancia
ex 2009 90	Miscugli di succhi di agrumi
2101 12 98 2101 20 98	Preparazioni a base di caffè, tè o mate
ex 2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 60 %
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
2905 43 00 2905 44	Mannitolo e D-glucitolo (sorbitolo)
3302 10 29	Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 5 % di saccarosio o di isoglucosio, uguale o superiore a 5 % di glucosio o di amido o fecola

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>
3501 10 50 3501 10 90 3501 90 90	Caseine, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali, caseinati e altri derivati delle caseine
3502 11 90	Ovoalbumina essiccata, per uso alimentare
3502 19 90	Altra ovoalbumina, per uso alimentare
3502 20 91	Lattoalbumina essiccata, per uso alimentare
3502 20 99	Altra lattoalbumina, per uso alimentare
3505 10 3505 20	Destrine ed altri amidi e fecole modificati e colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee
3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

<sup>(1)</sup> Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Tabella 2

Per i seguenti prodotti è previsto un trattamento preferenziale mediante i contingenti tariffari e i calendari sotto riportati

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%)	Contingente tariffario (in t di peso netto, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
0105 12 00	Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g	100	129 920 pezzi	—
0207 27 10	Pezzi di tacchino disossati, congelati	100	4 000	—
0207 27 30	Pezzi di tacchino non disossati, congelati	100	4 000	—
0207 27 40				
0207 27 50				
0207 27 60				
0207 27 70				
ex 0207 33	Carni di anatre e di oche, intere, congelate	100	560	—
ex 0207 35	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate			
ex 0207 36	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate			
0404 10	Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	100	1 300	—
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90	Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi	100	22 196	—

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%)	Contingente tariffario (in t di peso netto, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
0603 19 90	Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi dal 1° novembre al 15 aprile	100	7 840	—
0701 90 50	Patate di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate	100	33 936	—
ex 0702 00 00	Pomodori ciliegia, freschi o refrigerati <sup>(3)</sup>	100	28 000	—
ex 0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, diversi dai pomodori ciliegia	100	5 000	—
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	100	1 000	—
0709 60 10	Peperoni, freschi o refrigerati	100	17 248	40
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre alla fine di febbraio	100	—	—
0710 40 00 2004 90 10	Granturco dolce, congelato	100 % dell'elemento ad valorem del dazio + 30 % dell'elemento agricolo <sup>(*)</sup>	10 600	(**)
0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00	Granturco dolce, non congelato	100 % dell'elemento ad valorem del dazio + 30 % dell'elemento agricolo <sup>(*)</sup>	5 400	(**)
0712 90 30	Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	100	1 200	
ex 0805 10	Arance, fresche	100	224 000 <sup>(4)</sup>	60
ex 0805 20 10 ex 0805 20 50	Clementine, mandarini e wilkings, freschi	100	40 000	60
ex 0805 20 10 ex 0805 20 50	Clementine, mandarini e wilkings, freschi dal 15 marzo al 30 settembre	100	15 680	60
0806 10 10	Uve da tavola, fresche dal 1° aprile al 31 luglio	100	—	—
0807 19 00	Altri meloni freschi (esclusi i cocomeri), dal 1° agosto al 31 maggio	100	30 000	50
0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° novembre al 30 aprile	100	5 000	60
1602 31 19	Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili, contenenti unicamente carne di tacchino non cotta	100	5 000	—
1602 31 30	Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili			

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%)	Contingente tariffario (in t di peso netto, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
1602 32 19	Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili, diverse da quelle non cotte	100	2 000	—
1602 32 30	Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili			
1704 10 90	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	100	100	(**)
ex 1704 90 99	Caramelle marshmallows, ossia altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o inferiore a 45 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	100	—	—
1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 %	100 % dell'elemento ad valorem del dazio + 15 % dell'elemento agricolo (*)	2 500	(**)
1806 20	Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg			
1905 20 30 1905 20 90	Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 %	100 % dell'elemento ad valorem del dazio + 30 % dell'elemento agricolo (*)	3 200	(**)
2002 90 91 2002 90 99	Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %	100	784	—
ex 2008 70 71	Fette di pesca, fritte in olio	100	112	—
2009 11 2009 12 00 2009 19	Succhi di arancia	100	35 000 hl di cui non più di 21 280 hl in confezioni di capacità inferiore o uguale a 2 l	70
ex 2009 90	Miscugli di succhi di agrumi	100	19 656 hl	—

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%)	Contingente tariffario (in t di peso netto, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009	100	6 212 hl	—
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati	100	250	(**)

<sup>(1)</sup> Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

<sup>(3)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia [regolamento (CE) n. 790/2000, GU L 95 del 15.4.2000, pag. 24] e successive modifiche.

<sup>(\*)</sup> Nella fattispecie l'elemento agricolo è la parte specifica del dazio stabilito dal regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

<sup>(\*\*)</sup> Per questi prodotti il dazio applicabile ai quantitativi che superano il contingente tariffario è fissato nella tabella 3 del presente allegato.

<sup>(4)</sup> Nell'ambito di questo contingente tariffario, nel periodo dal 1° dicembre al 31 maggio il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità in sede OMC è azzerato se il prezzo di entrata concordato tra la Commissione europea e Israele non è inferiore a 264 EUR/t. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio contingenziale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

Tabella 3

Per i seguenti prodotti i dazi doganali sono consolidati come segue:

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	a	b <sup>(3)</sup>
		Elemento ad valorem del dazio (%)	Elemento specifico del dazio
0710 40 00	Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato	0	9,4 EUR/100 kg NET eda
0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato	0	9,4 EUR/100 kg NET eda
1704 10 90	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0	30,90 EUR/100 kg NET MAX 18,20 %
ex 1704 90	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao; esclusi: — estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10; — preparazione detta «cioccolato bianco» della voce NC 1704 90 30; — impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg, della voce NC 1704 90 51	0	EA MAX 18,7 % + AD S/Z
1806 10 20	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	0	25,2 EUR/100 kg NET

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	a	b <sup>(3)</sup>
		Elemento ad valorem del dazio (%)	Elemento specifico del dazio
1806 10 30	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	0	31,4 EUR/100 kg NET
1806 10 90	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	0	41,9 EUR/100 kg NET
ex 1806 20	Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg; ad eccezione delle preparazioni dette «Chocolate milk crumb» della sottovoce NC 1806 20 70	0	EA MAX 18,7 % + AD S/Z
1806 20 70	Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	0	EA
ex 1901 90 99	Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 60 %	0	EA
1905 20 30	Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	0	24,6 EUR/100 kg NET
1905 20 90	Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	0	31,4 EUR/100 kg NET
2001 90 30	Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico	0	9,4 EUR/100 kg NET eda
2004 90 10	Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ) preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato	0	9,4 EUR/100 kg NET eda
2005 80 00	Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, non congelato	0	9,4 EUR/100 kg NET eda
2101 12 98	Preparazioni a base di caffè	0	EA
2101 20 98	Preparazioni a base di tè o mate	0	EA
ex 2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 60 %	0	EA

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	a	b <sup>(3)</sup>
		Elemento ad valorem del dazio (%)	Elemento specifico del dazio
2905 43 00	Mannitolo	0	125,8 EUR/100 kg NET
2905 44 11	D-glucitolo (sorbitolo) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	16,1 EUR/100 kg NET
2905 44 19	D-glucitolo (sorbitolo) in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	37,8 EUR/100 kg NET
2905 44 91	D-glucitolo (sorbitolo) non in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	23 EUR/100 kg NET
2905 44 99	D-glucitolo (sorbitolo) non in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	53,7 EUR/100 kg NET
3302 10 29	Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 5 % di saccarosio o di isoglucosio, uguale o superiore a 5 % di glucosio o di amido o fecola	0	EA
3501 10 50	Caseine destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio e diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali	3 %	—
3501 10 90	Altre caseine	9 %	—
3501 90 90	Caseinati ed altri derivati delle caseine (diversi dalle colle di caseina)	6,4 %	—
3505 10 10	Destrina	0	17,7 EUR/100 kg NET
3505 10 90	Altri amidi e fecole modificati, non esterificati o eterificati	0	17,7 EUR/100 kg NET
3505 20 10	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	0	4,5 EUR/100 kg NET MAX 11,5 %
3505 20 30	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %	0	8,9 EUR/100 kg NET MAX 11,5 %
3505 20 50	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	0	14,2 EUR/100 kg NET MAX 11,5 %
3505 20 90	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	0	17,7 EUR/100 kg NET MAX 11,5 %
	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee:		

Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	a	b <sup>(3)</sup>
		Elemento ad valorem del dazio (%)	Elemento specifico del dazio
3809 10 10	- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	0	8,9 EUR/100 kg NET MAX 12,8 %
3809 10 30	- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	0	12,4 EUR/100 kg NET MAX 12,8 %
3809 10 50	- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %	0	15,1 EUR/100 kg NET MAX 12,8 %
3809 10 90	- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 %	0	17,7 EUR/100 kg NET MAX 12,8 %
	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:		
3824 60 11	- in soluzione acquosa: -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	16,1 EUR/100 kg NET
3824 60 19	- in soluzione acquosa: -- contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	37,8 EUR/100 kg NET
3824 60 91	- non in soluzione acquosa: -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	23 EUR/100 kg NET
3824 60 99	- non in soluzione acquosa: -- contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	53,7 EUR/100 kg NET

<sup>(1)</sup> Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

<sup>(3)</sup> Le indicazioni «EA» e «AD S/Z» si riferiscono all'elemento agricolo e ai dazi addizionali sullo zucchero, i cui importi sono fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

## ALLEGATO II

## PROTOCOLLO 2

**relativo al regime applicabile all'importazione nello stato di Israele di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari della comunità europea**

1. I prodotti figuranti in allegato originari della Comunità sono ammessi all'importazione in Israele alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2. Dalla data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009 («accordo in forma di scambio di lettere»), sono eliminati i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente (compreso l'elemento agricolo), che sono applicabili all'importazione nello Stato di Israele di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari della Comunità europea, eccettuati i prodotti elencati nella tabella 1 dell'allegato.
3. Per i prodotti originari della Comunità europea elencati nella tabella 2 dell'allegato, i dazi doganali sono eliminati o ridotti nei limiti dei contingenti tariffari elencati nella colonna «b».

I dazi doganali applicabili ai quantitativi che superano i contingenti sono ridotti della percentuale indicata nella colonna «c».

Per il primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere, il volume dei contingenti tariffari è calcolato proporzionalmente al volume di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

4. Per i prodotti originari della Comunità europea elencati nella tabella 3, i dazi doganali applicati ad valorem sono consolidati nei limiti indicati nella colonna «a», e i dazi specifici applicati sono consolidati nei limiti elencati nella colonna «b».

## ALLEGATO AL PROTOCOLLO 2

Tabella 1

I prodotti non compresi nella tabella sottostante sono esenti da dazi doganali. Ad alcuni dei prodotti sotto elencati si applica un trattamento preferenziale indicato nelle tabelle 2 e 3.

Codice SA o tariffa doganale israeliana (1)	Designazione delle merci (2)
ex 0102 90	Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura:
0102 90 19	– nell'ambito della Quinta integrazione
0102 90 90	– altri
0104 10	Animali vivi della specie ovina:
0104 10 20	– nell'ambito della Quinta integrazione
0104 10 90	– altri
0104 20	Animali vivi della specie caprina:
0104 20 90	– altri
0105 12	Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g:
0105 12 10	– di valore non superiore a 12 NIS ciascuno
0105 12 80	– nell'ambito della Quinta integrazione
0105 19	Anatre, oche, e faraone, vive, di peso non superiore a 185 g:
0105 19 10	– di valore non superiore a 12 NIS ciascuna
0105 19 80	– nell'ambito della Quinta integrazione
	Altri:
0105 94	– Galli e galline
0105 99	– altri
0106 32 90	Psittaformici vivi (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)
0106 39	Uccelli vivi, diversi dagli uccelli rapaci e dagli psittaformici:
0106 39 19	– uccelli da compagnia, canterini e ornamentali
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
0206 10	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0206 80 00	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105
0210 20 00	Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
0210 91	Di primati, salate o in salamoia, secche o affumicate:
0210 91 10	– Carni e frattaglie commestibili
0301 ad eccezione di: 0301 10 10 0301 91 10 0301 92 10 0301 92 90 0301 93 10 0301 94 10 0301 94 90 0301 95 10 0301 95 90 0301 99 10	Pesci vivi

Codice SA o tariffa doganale israeliana (1)	Designazione delle merci (2)
0302 ad eccezione di: 0302 40 20 0302 50 20 0302 62 20 0302 63 20 0302 64 10 0302 65 20 0302 66 10 0302 68 10 0302 70 10	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304
0303 ad eccezione di: 0303 11 10 0303 19 10 0303 22 10 0303 29 10 0303 43 30 0303 51 10 0303 52 10 0303 71 30 0303 72 10 0303 73 10 0303 74 10 0303 75 10 0303 76 10 0303 78 10 0303 79 30 0303 79 51 0303 80 10	Pesci congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesci della voce 0304
0304 ad eccezione di: 0304 11 10 0304 12 10 0304 19 22 0304 19 92 0304 22 00 0304 29 22 0304 29 42 0304 29 92 0304 91 10 0304 92 10 0304 99 20	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati
0305 41 00	Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ), affumicati, compresi i filetti
0305 49 00	Altri pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dai salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), dai salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e dai salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ) e dalle aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )
0306 ad eccezione di: 0306 11 10 0306 12 10 0306 14 20 0306 19 20 0306 21 10 0306 22 10 0306 24 20 0306 29 10 0306 29 92	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

Codice SA o tariffa doganale israeliana (1)	Designazione delle merci (2)
0307 ad eccezione di: 0307 10 20 0307 21 20 0307 29 20 0307 31 20 0307 39 20 0307 60 10 0307 60 92 0307 91 20 0307 99 20	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 10	- Burro:
	--- in imballaggi di contenuto netto superiore a 1 kg:
0405 10 31	---- nell'ambito della Quinta integrazione
0405 10 39	---- altro
	--- in imballaggi di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
0405 10 91	---- nell'ambito della Quinta integrazione
0405 10 99	---- altri
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	--- nell'ambito della Quinta integrazione
0405 20 90	--- altri
	- altre materie grasse provenienti dal latte:
0405 90 19	--- nell'ambito della Quinta integrazione
0405 90 90	--- altri
0406	Formaggi e latticini
0407 ad eccezione di: 0407 00 10	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0409	Miele naturale
0701	Patate, fresche o refrigerate:
0701 90	- non da semina
0702	Pomodori, freschi o refrigerati
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

Codice SA o tariffa doganale israeliana (1)	Designazione delle merci (2)
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0705 11 0705 19	Lattughe, fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708 ad eccezione di: 0708 90 20	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
0709 20	Asparagi, freschi o refrigerati
0709 30	Melanzane, fresche o refrigerate
0709 40	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati
0709 51 0709 59	Funghi, freschi o refrigerati:
0709 51 90	– Funghi del genere <i>Agaricus</i>
0709 59 90	– altri
0709 60	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , freschi o refrigerati:
0709 70	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati
0709 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati
0710 10	Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate
0710 21	Piselli, anche sgranati ( <i>Pisum sativum</i> ), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
0710 22	Fagioli, anche sgranati ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
0710 29 ad eccezione di: 0710 29 20	Altri legumi, anche sgranati, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
0710 30	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
0710 40	Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato
0710 80 10	Carote, cavolfiori, cavoli broccoli, (porri), cavoli, peperoni, sedani, congelati (eu 5)
0710 80 40	Carote congelate
	Altri ortaggi o legumi congelati:
0710 80 80	– nell'ambito della Quinta integrazione
0710 80 90	– altri
0710 90	Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelate
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 20	– Olive
0711 40	– Cetrioli e cetriolini
0711 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

Codice SA o tariffa doganale israeliana (1)	Designazione delle merci (2)
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
0712 20	– Cipolle
0712 90 ad eccezione di: 0712 90 40 0712 90 70	– altri ortaggi o legumi essiccati, miscele di ortaggi o legumi
0713 20	Ceci essiccati
0714 20	Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets
0802 11 90	Mandorle con guscio, fresche o secche
0802 12 90	Mandorle sgusciate, fresche o secche
0802 31 0802 32	Noci, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
0802 60	Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
0802 90 20	Noci di pecàn, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
	Altre frutta a guscio
0802 90 92	– nell'ambito della Quinta integrazione
0802 90 99	– altre frutta a guscio
0803 00 10	Banane, comprese le frutta del plantano, fresche
0804 10	Datteri freschi
0804 20	Fichi freschi e secchi
0804 30 10	Ananassi freschi
0804 40 10	Avocadi freschi
0804 50 ad eccezione di: 0804 50 90	Guaiave, manghi e mangostani, freschi
0805 10 10	Arance fresche
0805 20 10	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
0805 40 10	Pompelmi e pomeli, freschi
0805 50 10	Limoni ( <i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i> ) e limette ( <i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i> ), freschi
0805 90 11	Cedri ( <i>Citrus medica</i> ), kumquat e limette, freschi
0805 90 19	Altri agrumi freschi
0806	Uve, fresche o secche
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche

Codice SA o tariffa doganale israeliana (1)	Designazione delle merci (2)
0810 10	Fragole fresche
0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi
0810 50	Kiwi, freschi
0810 60	Durian, freschi
0810 90	Altre frutta fresche
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 10	– Fragole
	– Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:
0811 20 20	--- nell'ambito della Quinta integrazione
0811 20 90	--- altri
0811 90	– Altre frutta
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
0813 20	Prugne secche:
0813 20 20	– nell'ambito della Quinta integrazione
0813 20 99	– altri
0813 40 00	Altra frutta secche
0813 50	Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del capitolo 08
0904	Pepe (del genere <i>Piper</i> ); pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati:
0910 10 91	Zenzero immesso sul mercato da ottobre a gennaio
0910 99 90	Altre spezie
1001	Frumento (grano) e frumento segalato
1005 90 10	Granturco da popcorn
1105 20 00	Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate
1108 11 1108 12 1108 13 1108 14 1108 19	Amidi e fecole
1202 10 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate, con guscio
1202 20 90	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate, sgusciate
1206 00 90	Altri semi di girasole, anche frantumati
1207 20 00	Semi di cotone
1207 99 20	Semi di ricino
1209 91 29	Semi di zucca
1209 99 20	Semi di cocomero
1404 90 19	Altro polline non destinato all'alimentazione animale
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

Codice SA o tariffa doganale israeliana (1)	Designazione delle merci (2)
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508 10 00	Olio di arachide greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508 90 90	Altri oli di arachide greggi e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non greggi e non commestibili
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1510	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
1511 10 20	Olio di palma greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511 90 90	Olio di palma greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non greggi e non commestibili
1512 11 1512 19	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni
1512 21 90	Olio di cotone greggio e sue frazioni, anche depurato del gossipolo
1512 29 90	Olio di cotone e sue frazioni, anche depurato del gossipolo, non greggio e non commestibile
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514 ad eccezione di: 1514 91 19 1514 99 19	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	- Olio di lino e sue frazioni:
1515 11 90	--- olio greggio, non commestibile
1515 19 90	--- altri, non commestibili
	- Olio di granturco e sue frazioni:
1515 21 20	--- olio greggio, non commestibile
1515 29 90	--- altri, non commestibili
1515 30 00	- Olio di ricino e sue frazioni
1515 50 90	- altri non commestibili, olio di sesamo e sue frazioni
1515 90	- altri:
1515 90 22	--- altri oli, di semi o noccioli di frutti o frutta a guscio, quali descritti alle voci 0802 e 1212
1515 90 30	--- altri
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 10	- Grassi e oli animali e loro frazioni:
1516 10 11	--- grassi alimentari solidi
1516 10 19	--- altri grassi solidi

Codice SA o tariffa doganale israeliana (1)	Designazione delle merci (2)
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 19	--- altri grassi solidi
1516 20 91	--- Olio di ricino
1516 20 92	--- Olio di lino
1516 20 99	--- altri
1517 90 21	Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, contenenti olio di oliva
1517 90 22	Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, contenenti olio di soia, olio di girasole, olio di cotone, olio di granturco o olio di colza
1518 00 21	Olio di ricino
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
1602 20 91	- di fegato di qualsiasi animale contenente fegato di pollo
1602 20 99	- di fegato di qualsiasi animale, altre
1602 31 90	- di tacchino
1602 32 90	- di galli e di galline
1602 39 90	- di altri volatili della voce 0105
	- della specie suina:
1602 41 00	--- Prosciutti e loro pezzi
1602 42 00	--- Spalle e loro pezzi
1602 49 90	--- altre, compresi i miscugli
ex 1602 50	- della specie bovina:
1602 50 80	--- nell'ambito della Quinta integrazione
1602 50 91	--- aventi tenore, in peso, di carne di pollo superiore al 20 %
1602 50 99	--- altre
1602 90 90	- altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale
1603	Estratti e sughii di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1604 ad eccezione di:	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
1604 11 20	
1604 12 10	
1604 19 20	
1604 15 20	
1604 20 10	
1604 20 20	
1702 30 10	Glucosio allo stato liquido
1704 10 90	Altre gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di gomma base inferiore a 10 %

Codice SA o tariffa doganale israeliana (1)	Designazione delle merci (2)
1905 31 10	Biscotti - aventi un tenore, in peso, di uova, uguale o superiore a 10 %, e un tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5 % di proteine provenienti dal latte
1905 32 20	Cialde e cialdine - altre, se ripiene
1905 32 30	Cialde e cialdine - con ripieno avente tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5 % di proteine provenienti dal latte
1905 32 90	Cialde e cialdine - altre, ripiene
1905 90	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili, altre:
1905 90 30	- pasta precotta per la preparazione dei prodotti della voce 1905
1905 90 91	- altre, aventi un tenore, in peso, di uova, uguale o superiore a 10 %, e un tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5 % di proteine provenienti dal latte
1905 90 92	- altre, contenenti farina, diversa dalla farina di frumento, in quantità superiore al 15 % del peso totale della farina
2001	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10 10	- patate - in forma di farina o semolino
2004 10 90	- patate, altre
	- altri ortaggi e legumi, in forma di farina o semolino:
2004 90 11	--- nell'ambito della Quinta integrazione
2004 90 19	--- altri
	- altri ortaggi e legumi:
2004 90 91	--- nell'ambito della Quinta integrazione
2004 90 93	--- Granturco dolce
2004 90 94	--- Ortaggi e legumi
2004 90 99	--- altri ortaggi e legumi
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20 10	- Patate - in forma di farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets
2005 20 90	- altre, patate
2005 40 10	- Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ) - in forma di farina o semolino
2005 40 90	- altri, piselli ( <i>Pisum sativum</i> )
2005 51 00	- Fagioli, sgranati
2005 59 10	- altri fagioli, in forma di farina o semolino
2005 59 90	- altri fagioli
2005 60 00	- Asparagi

Codice SA o tariffa doganale israeliana (1)	Designazione delle merci (2)
2005 70	- Olive
2005 80	- Baby mais, altro e granturco dolce
	- altri ortaggi e legumi:
2005 99 10	--- prodotti in forma di farina o semolino
2005 99 30	--- Carote, escluse quelle della voce 9020
2005 99 40	--- Ceci
2005 99 50	--- Cetrioli
2005 99 80	---- nell'ambito della Quinta integrazione
2005 99 90	---- altri
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
2007 91 00	- di agrumi
2007 99 ad eccezione di: 2007 99 93	- altre
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
2008 11	- Arachidi:
2008 11 20	--- tostate
2008 11 90	--- altre
2008 19 32	- altre mandorle, tostate
2008 19 39	- altre frutta a guscio e altri semi tostati
2008 19 40	- altre frutta a guscio e altri semi - con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2 % mas
2008 19 91	- altre mandorle
2008 19 99	- altre frutta a guscio e altri semi
2008 20	- Ananassi
2008 30	- Agrumi:
2008 30 20	--- con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2 % mas
2008 30 90	--- altri
2008 40	- Pere
2008 50	- Albicocche
2008 60	- Ciliegie
2008 70	- Pesche, comprese le pesche noci:
2008 70 20	--- con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2 % mas
2008 70 80	--- nell'ambito della Quinta integrazione

Codice SA o tariffa doganale israeliana (1)	Designazione delle merci (2)
2008 80	- Fragole
2008 91	- Cuori di palma
2008 92	- Miscugli
	- Prugne:
2008 99 12	--- con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2 % mas
2008 99 19	--- altre
	- altre frutta e frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante:
2008 99 30	--- con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2 % mas
2008 99 90	--- altri
2009 11 2009 12 2009 19 ad eccezione di: 2009 11 11 2009 11 40 2009 19 11	Succhi di arancia
2009 21 2009 29 ad eccezione di: 2009 29 11	Succhi di pompelmo o di pomelo
2009 31 2009 39	Succhi di altri agrumi
2009 50	Succhi di pomodoro
2009 61 2009 69	Succhi di uva (compresi i mosti di uva)
2009 71 2009 79	Succhi di mela
2009 80	Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi:
2009 80 10	- nell'ambito della Quinta integrazione
2009 80 29	- altri succhi condensati
2009 80 90	- altri succhi
2009 90	Miscugli di succhi
2104 10 10	Zuppe, minestre o brodi e preparazioni per zuppe, minestre o brodi
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:
2105 00 11	- aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte inferiore a 3 %
2105 00 12	- aventi tenore uguale o superiore a 3 %, ma inferiore a 7 %, di materie grasse provenienti dal latte
2105 00 13	- aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 7 %
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2206	Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

Codice SA o tariffa doganale israeliana <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>
2207 10	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; destinato alla produzione di bevande alcoliche da parte di un produttore autorizzato di bevande alcoliche, nella misura in cui è destinato d'uno scopo prestabilito:
2207 10 51	– alcole di uva
2207 10 80	– nell'ambito della Quinta integrazione
2207 10 90	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol., altro:
2207 10 91	– alcole di uva
2208 20 91	Bevande spiritose ottenute per distillazione di vino o vinaccia, con un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17 %, il cui prezzo al centilitro non supera l'equivalente in Shekel israeliani di 0,05 USD, nell'ambito della Quinta integrazione
2208 20 99	Bevande spiritose ottenute per distillazione di vino o vinaccia, con un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17 %, il cui prezzo al centilitro non supera l'equivalente in Shekel israeliani di 0,05 USD
2304	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305
2309 10 ad eccezione di: 2309 10 90	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto
2309 90	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto:
2309 90 20	– aventi tenore, in peso, non inferiore a 15 % e non superiore a 35 % di sostanze proteiche e non inferiore a 4 % di materie grasse
3502 11 3502 19	Ovoalbumina:
3502 11 10	– essiccata, nell'ambito della Quinta integrazione
3502 11 90	– essiccata, altra
3502 19 10	– non essiccata, nell'ambito della Quinta integrazione
3502 19 90	– non essiccata, altra
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10 21	– Amidi e fecole — a base di frumento o granturco (escluso il mais ceroso)
3505 20 00	– Colle

<sup>(1)</sup> I codici di Israele corrispondono alla tariffa doganale israeliana, pubblicata a Gerusalemme il 1° gennaio 2007, versione 957.

<sup>(2)</sup> Fatte salve le regole per l'interpretazione del sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria di Israele, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici SA o dei codici della tariffa doganale israeliana. Qualora siano menzionati «ex» codici SA o «ex» codici della tariffa doganale israeliana il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici SA o i codici israeliani e la designazione corrispondente.

Tabella 2

Per i seguenti prodotti è previsto un trattamento preferenziale sotto forma dei contingenti tariffari sotto riportati:

Codice SA o tariffa doganale israeliana (1)	Designazione delle merci (2)	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
ex 010 290	Animali vivi della specie bovina da macello	100	1 200	—
ex 0105 12 0105 19	Anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, di peso non superiore a 185 g	100	2 060 000 pezzi	—
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	100	1 120	—
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	100	800	—
ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, escluse le anatre (carne o fegato)	100	1 200	—
ex 0207 34	Fegati grassi di oca	100	100	—
ex 0207 36	Carni e fegato di oca, congelati	100	500	—
0302 31 20	Esclusivamente tonni bianchi o alalunga ( <i>Thunnus alalunga</i> ) del tipo descritto nella sottovoce 0302 31 00	100	250	—
0303 31 10	Esclusivamente ippoglossi ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i> ) del tipo descritto nella sottovoce 0303 31 00	100	100	25
0303 33 10	Esclusivamente sogliole ( <i>Solea</i> spp.) del tipo descritto nella sottovoce 0303 33 00			
0303 39 10	Esclusivamente ippoglossi del tipo descritto nella sottovoce 0303 39 00 (diversi da <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i> , <i>Pleuronectes platessa</i> , <i>Solea</i> spp.)			
0303 79 91	Approvato dal direttore generale del ministero dell'agricoltura in quanto pesce dei tipi che non crescono o non sono pescati in Israele o nel Mar Mediterraneo	10	—	—
0304 19 41	Esclusivamente dei tipi descritti nella sottovoce 0304 19 40 ( <i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Thunnus</i> , tonnetti striati, palamite, aringhe, merluzzi, sardine, eglefini, merluzzi carbonari, sgombri, spinaroli, anguille, naselli, scorfani e persico del Nilo)	100	50	—
0402 10 21	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	100	2 180	—
0402 10 10	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	55	2 180	—
0402 21	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	100	4 420	—

Codice SA o tariffa doganale israeliana (1)	Designazione delle merci (2)	a	b	c			
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)			
ex 0402 91 ex 0402 99	Latte condensato	100	100	—			
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	100	200	— per lo yogurt contenente cacao, sostanze aromatizzanti e/ o con aggiunta di zucchero si applica solo l'elemento agricolo (**)			
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove	100	1 400	—			
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	100	650	—			
0405 10	- Burro:						
	--- in imballaggi di contenuto netto superiore a 1 kg:						
0405 10 31	---- nell'ambito della Quinta integrazione						
0405 10 39	---- altri						
	--- in imballaggi di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:						
0405 10 91	---- nell'ambito della Quinta integrazione						
0405 10 99	---- altri						
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:						
0405 20 10	--- nell'ambito della Quinta integrazione						
0405 20 90	--- altri						
	- altre materie grasse provenienti dal latte:						
0405 90 19	--- nell'ambito della Quinta integrazione						
0405 90 90	--- altri						
0406	Formaggi e latticini				100	830	—
ex 0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, da consumo				100	8 004 800 pezzi	—

Codice SA o tariffa doganale israeliana <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
ex 0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, da cova	100	50 000 pezzi	—
ex 0409	Miele naturale	100	180	—
ex 0409	Miele naturale in imballaggi di peso superiore a 50 kg	100	300	—
0701 90	Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina	100	6 380	—
0703 10	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati	100	2 300	—
0703 20	Agli, freschi o refrigerati	100	230	25
ex 0709 20	Asparagi bianchi, freschi o refrigerati	100	100	—
ex 0709 51 ex 0709 59	Funghi, freschi o refrigerati, diversi da quelli messi in circolazione nei mesi da giugno a settembre	100	200	—
0710 10	Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate	100	250	—
0710 21	Piselli, anche sgranati ( <i>Pisum sativum</i> ), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	100	1 090	—
0710 22	Fagioli, anche sgranati ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	100	1 460	—
0710 29	Altri legumi, anche sgranati, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	100	660	—
0710 30	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	100	650	—
0710 80 0710 90	Altri ortaggi o legumi (anche cotti, in acqua o al vapore), congelati Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelate	100	1 580	—
ex 0712 90	Altri ortaggi o legumi o miscele di ortaggi o legumi secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, esclusi il granturco dolce, i fagioli non sgranati, i broccoli, l'aglio e i pomodori secchi	100	350	—
0712 90 81	Aglio, secco, intero, tagliato in pezzi o a fette oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato	100	60	—
ex 0712 90 30 2002 90 20	Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati Pomodori, esclusi quelli interi o a pezzi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, in polvere	100	1 230	—
0802 60 ex 0802 90	Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate Noci di pecàn e altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse le noci di pecàn, le noci macadamia e i pinoli	100	560	15
ex 0804 20	Fichi, secchi	100	560	20
0805 10 10	Arance, fresche	100	1 000	—

Codice SA o tariffa doganale israeliana <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
0805 20 10	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	100	2 000	—
0805 50 10	Limoni ( <i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i> ) e limette ( <i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i> ), freschi	100	500	—
0806 10	Uve, fresche	100	500	—
0806 20	Uve, secche	100	120	25
0807 11	Cocomeri, freschi	100	750	—
0807 19	Meloni, freschi	100	300	—
0808 10	Mele, fresche	100	3 280	—
ex 0808 20	Pere, fresche	100	2 140	—
ex 0808 20	Cotogne, fresche	100	380	—
0809 10	Albicocche, fresche	100	300	—
0809 20	Ciliegie, fresche	100	100	—
0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	100	300	—
0809 40	Prugne e prugneole	100	500	—
0810 50	Kiwi, freschi	100	200	—
ex 0811 20	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di dolcificanti	100	160	—
0811 90	Altre frutta anche a guscio, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	100	660	—
0812 10	Ciliegie temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100	620	—
0812 90 10	Fragole, temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100	100	—
0813 20	Prugne, secche	100	730	—
0904 20	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati	100	110	—
1001 10	Fruento duro	100	10 640	—
1001 90	Altro frumento (grano) e frumento segalato	100	190 840	—
ex 1001 90	Altro frumento (grano) e frumento segalato <sup>(3)</sup> , per l'alimentazione degli animali	100	300 000	—
1209 99 20	Semi di cocomero	100	560	—
1507 10 10 1507 90 10	Olio di soia, anche depurato delle mucillagini, per uso alimentare	100	5 000	40

Codice SA o tariffa doganale israeliana <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
1509 10 1509 90 30	Olio di oliva vergine Olio di oliva, diverso dall'olio di oliva vergine, per uso alimentare	100	300	—
1509 90 90	Olio di oliva, diverso dall'olio di oliva vergine, per uso non alimentare	100	700	—
ex 1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per uso alimentare	40	illimitato	—
ex 1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per uso alimentare	40	illimitato	—
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	100	500	—
1602 31	Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di tacchino	100	5 000	—
1602 32	Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di galli e di galline	100	2 000	—
1602 50	Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina	100	340	—
1604 11 10	Salmone, in recipienti ermeticamente chiusi	100	100	—
1604 12 90	Altro	50	illimitato	—
1604 13	Sardine	100	230	—
1604 14	Tonni	100	330	—
ex 1604 15 90	Sgombri	100	80	—
1604 16 00	Acciughe	50	illimitato	—
ex 1604 19 90	Merluzzi, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell'Alaska	100	150	—
ex 1604 20 90	Aringhe, pesci spada, sgombri	100	100	—
1604 30	Caviale e suoi succedanei	100	25	—
1702 30 10	Glucosio allo stato liquido	15	illimitato	—
1704 10 90	Gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di gomma base uguale o superiore a 10 %	100	75	(*)
1905 31 10	Biscotti- aventi un tenore, in peso, di uova, uguale o superiore a 10 %, un tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5 % di proteine provenienti dal latte	100	1 200	(*)
1905 32 20	Cialde e cialdine, altre, non ripiene			(*)
1905 32 30	Cialde e cialdine con ripieno avente tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5 % di proteine provenienti dal latte			(*)
1905 32 90	Altri			(*)

Codice SA o tariffa doganale israeliana (1)	Designazione delle merci (2)	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
2001 10	Cetrioli e cetriolini preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	17	60	—
2001 90 90	Altri, diversi da cetrioli e cetriolini, olive, granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ), ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	100	1 000	—
2002 10	Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	100	100	—
ex 2002 90 10 ex 2002 90 90	Concentrato di pomodoro, approvato dal direttore generale del ministero dell'industria, per i produttori di ketchup	50	1 030	—
ex 2004 90	Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi, diversi dalle preparazioni omogeneizzate, sotto forma di farina o semolino	100	340	—
ex 2004 90	Altri ortaggi e legumi, diversi dalle preparazioni omogeneizzate	65	illimitato	—
2005 20 90	Patate, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	100	250	—
2005 40 90	Piselli, diversi dalle preparazioni omogeneizzate, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	100	300	—
2005 51	Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100	300	—
2005 70	Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	100	250	—
2005 99 90	Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	100	1 310	—
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	100	100	—
ex 2007 99	Altre confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, escluse le fragole	100	1 430	—
2008 40	Pere, altrimenti preparate o conservate	100	500	—
2008 50	Albicocche, altrimenti preparate o conservate	100	520	—
ex 2008 60	Ciliegie acide, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zucchero	92	270	—
2008 70	Pesche, comprese le pesche noci, altrimenti preparate o conservate	100	2 240	—

Codice SA o tariffa doganale israeliana <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
ex 2008 80	Fragole, altrimenti preparate o conservate, in imballaggi di contenuto non inferiore a 4,5 kg (senza aggiunta di zucchero o alcole)	100	220	—
ex 2008 92	Miscugli di frutta tropicali, non contenenti fragole, frutta a guscio e agrumi	100	560	—
2008 99	Altre frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	100	500	—
ex 2009 11 ex 2009 19	Succhi di arancia, anche congelati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67, in imballaggi di contenuto superiore a 230 kg	100	illimitato	—
ex 2009 29	Succhi di pompelmo, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67, in imballaggi di contenuto superiore a 230 kg			
ex 2009 31	Succhi di limone, non fermentati, senza aggiunta di alcole e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 20	100	560	—
ex 2009 39 11	Altri succhi di limone, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 50	100	1 080	—
2009 61	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 30	100	230	—
ex 2009 69	Altri succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67			
2009 71	Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 20	100	790	—
ex 2009 79	Altri succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 20	100	1 670	—
ex 2009 80	Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67	100	880	—

Codice SA o tariffa doganale israeliana <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci <sup>(2)</sup>	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
ex 2009 90	Miscugli di succhi, esclusi di uva e di pomodoro, di un valore Brix superiore a 20	100	600	—
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	Riduzione del 30 % dell'elemento agricolo (**)	500	(*)
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009	100	4 300 hl	—
2205 10 2205 90	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	100	2 000 hl	(*)
2207 10 51 2207 10 91	Alcole etilico non denaturato ottenuto dall'uva, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.	100	3 450	(*)
2208 20 91	Bevande spiritose ottenute per distillazione di vino o vinaccia, con un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17 %, il cui prezzo al centilitro supera l'equivalente in Shekel israeliani di 0,05 USD	100	2 000 Hpa	(*)
2304	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	100	5 220	—
2306 30 00	Panelli e altri residui solidi	Dazio applicabile: 2,5 %	10 000	—
2306 41	Farine di semi di ravizzone	Dazio applicabile: 4,5 %	3 920	—
2309 10 20	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di proteine non inferiore a 15 % e non superiore a 35 % e tenore, in peso, di materie grasse non inferiore a 4 %	100	1 150	—
2309 90 20	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, aventi tenore, in peso, di proteine non inferiore a 15 % e non superiore a 35 % e tenore, in peso, di materie grasse non inferiore a 4 % e alimenti preparati per pesci e uccelli ornamentali	100	1 610	—
3502 11 3502 19	Ovoalbumina	100	50	(*)

<sup>(1)</sup> I codici di Israele corrispondono alla tariffa doganale israeliana, pubblicata a Gerusalemme il 1° gennaio 2007, versione 957.

<sup>(2)</sup> Fatte salve le regole per l'interpretazione del sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria di Israele, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici SA o dei codici della tariffa doganale israeliana. Qualora siano menzionati «ex» codici SA o «ex» codici della tariffa doganale israeliana il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici SA o i codici israeliani e la designazione corrispondente.

<sup>(3)</sup> Approvato dal direttore generale del ministero dell'Agricoltura.

(\*) Dazi preferenziali oltre il contingente tariffario fissato nella tabella 3 del presente allegato.

(\*\*) L'elemento agricolo continuerà ad essere fissato in base alle linee direttrici contenute nel Memorandum relativo al sistema di compensazione dei prezzi che Israele è tenuto ad applicare ai prodotti agricoli trasformati contemplati dall'accordo commerciale CE-Israele, pubblicato dallo Stato d'Israele, ministero dell'Industria e del commercio, Amministrazione commercio estero, del settembre 1995 (rif. n.2536/G). Israele informerà la Comunità di ogni nuova fissazione di tali elementi agricoli.

Tabella 3

Per i seguenti prodotti i dazi doganali sono consolidati come segue:

Codice di Israele <sup>(1)</sup>	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare <sup>(2)</sup>	Codice di Israele <sup>(1)</sup>	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare <sup>(2)</sup>	Codice di Israele <sup>(1)</sup>	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare <sup>(2)</sup>
	(a)	(b)		(a)	(b)		(a)	(b)
0104 10 90	110		0408 99 00	110		0805 40 10	90	
0105 12 10	60		0702 00 10	150		0805 50 10	120	
0105 19 10	60		0702 00 90	150		0805 90 11	100	
0105 94 00	110		0703 90 00	75		0805 90 19	75	
0105 99 00	110		0704 10 10	75		0806 10 00	150	
0204 10 19	50		0704 10 20	75		0806 20 90	150	
0204 10 99	50		0704 10 90	75		0807 11 10	50	
0204 21 19	50		0704 20 00	75		0807 19 90	70	
0204 21 99	50		0704 90 10	75		0808 20 19	80	
0204 22 19	50		0704 90 20	75		0809 10 90	60	
0204 22 99	50		0704 90 30	75		0809 30 90	50	
0204 23 19	50		0704 90 90	75		0809 40 90	60	
0204 23 99	50		0705 11 00	60		0810 20 00	30	
0204 30 90	50		0705 19 00	60		ex 0810 90	30	
0204 41 90	50		0706 90 10	75		0811 20 90	12	
0204 42 90	50		0706 90 30	75		0811 90 11	20	
0204 43 90	50		0706 90 50	110		0811 90 19	30	
0204 50 19	50		0706 90 90	75		0812 90 90	12	
0206 80 00	60		0708 10 00	75		0813 40 00	20	
0207 11 10	80		0708 20 00	75		0904 11 00	8	
0207 11 90	80		0708 90 10	75		0904 12 00	15	
0207 12 10	80		0709 20 00	75		0904 20 90	12	
0207 12 90	80		0709 40 00	60		0910 99 90	15	
0207 13 00	110		0709 51 90	60		1001 10 90	50	
0207 14 10	110		0709 59 90	60		1001 90 90	50	
0207 14 90	110		0709 70 00	80		1105 20 00	14,4	
0207 24 00	80		0709 90 31	75		1108 11 00	15	
0207 25 00	80		0709 90 33	75		1108 12 10	8	
0207 26 00	110		0709 90 90	75		1108 12 90	12	
0207 27 10	110		0710 29 90	20		1108 13 00	8	
0207 27 90	110		0710 30 90	30		1108 14 00	8	
0210 20 00	110		0710 40 00	0	0,63 NIS per kg	1108 19 00	8	
0408 91 00	110		0711 90 41	0	0,55 NIS per kg			

Codice di Israele <sup>(1)</sup>	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare <sup>(2)</sup>
	(a)	(b)
1209 91 29	12	
1404 90 19	19,5	
1501 00 00	12	
1507 10 90	8	
1507 90 90	8	
1508 10 00	8	
1508 90 90	8	
1510 00 90	8	
1511 10 20	8	
1511 90 90	8	
1512 11 90	8	
1512 19 90	8	
1512 21 90	8	
1512 29 90	8	
1513 11 90	8	
1513 19 90	8	
1513 21 20	8	
1513 29 90	8	
1514 11 90	8	
1514 19 90	8	
1514 91 90	8	
1514 99 90	8	
1515 11 90	4	
1515 19 90	4	
1515 21 20	8	
1515 29 90	8	
1515 30 00	8	
1515 50 90	8	
1515 90 22	8	
1515 90 30	8	
1516 10 11	28	
1516 20 19	8	
1516 20 91	12	
1516 20 92	4	
1516 20 99	8	
1601 00 90	12	
1602 20 99	12	
1602 41 00	12	
1602 42 00	12	

Codice di Israele <sup>(1)</sup>	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare <sup>(2)</sup>
	(a)	(b)
1602 49 90	12	
1602 50 91	12	
1602 50 99	12	
1602 90 90	12	
1603 00 00	12	
1704 10 90	0	0,11 NIS per kg
1905 31 10	0	1,05 NIS per kg ma senza superare il 112 %
1905 32 20	0	0,42 NIS per kg ma senza superare il 112 %
1905 32 30	0	1,05 NIS per kg ma senza superare il 112 %
1905 32 90	0	0,42 NIS per kg ma senza superare il 112 %
1905 90 30	6,3	
1905 90 91	0	1,05 NIS per kg ma senza superare il 112 %
1905 90 92	0	0,17 NIS per kg ma senza superare il 112 %
2001 90 30	0	0,71 NIS per kg
2001 90 40	0	1,95 NIS per kg
2004 10 10	8	
2004 90 19	8	
2004 90 93	0	0,71 NIS per kg
2005 20 10	8	
2005 40 10	5,8	
2005 51 00	12	
2005 59 10	6,3	
2005 60 00	12	
2005 80 20	0	0,71 NIS per kg ma senza superare il 12 %

Codice di Israele <sup>(1)</sup>	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare <sup>(2)</sup>
	(a)	(b)
2005 80 91	12	—
2005 80 99	0	0,71 NIS per kg
2005 99 10	6	
2006 00 00	12	
2007 91 00	12	
2007 99 91	12	
2007 99 92	12	
2008 19 32	40	
2008 19 40	12	
2008 19 91	30	
2008 20 20	12	
2008 20 90	12	
2008 30 20	12	
2008 40 20	12	
2008 50 20	12	
2008 60 20	12	
2008 70 20	12	
2008 80 20	12	
2008 91 00	12	
2008 92 30	12	
2008 99 12	12	
2008 99 19	40	
2008 99 30	12	
2009 11 19	30	
2009 11 20	45	
2009 11 90	30	
2009 12 90	30	
2009 19 19	30	
2009 19 90	45	
2009 21 90	30	
2009 29 19	30	
2009 29 90	45	
2009 31 10	12	
2009 31 90	12	
2009 39 11	12	

Codice di Israele <sup>(1)</sup>	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare <sup>(2)</sup>
	(a)	(b)
2009 39 19	12	
2009 39 90	12	
2009 71 10	25	
2009 71 90	30	
2009 79 30	20	
2009 79 90	45	
2009 90 21	35	
2009 90 24	30	

Codice di Israele <sup>(1)</sup>	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare <sup>(2)</sup>
	(a)	(b)
2104 10 10	8	
2105 00 11	0	0,24 NIS per kg ma senza superare l'85 %
2105 00 12	0	1,22 NIS per kg ma senza superare l'85 %
2105 00 13	0	1,87 NIS per kg ma senza superare l'85 %
2205 10 00	20	
2205 90 00	20	
2207 10 51	0	8,90 NIS per litro di alcole

Codice di Israele <sup>(1)</sup>	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare <sup>(2)</sup>
	(a)	(b)
2207 10 91	0	8,90 NIS per litro di alcole
2208 20 99	0	7,5 NIS per litro di alcole
3502 11 90	0	8,4 NIS per kg. ma senza superare il 50 %
3502 19 90	0	3,25 NIS per kg. ma senza superare il 50 %
3505 10 21	8	
3505 20 00	8	

<sup>(1)</sup> I codici di Israele corrispondono alla tariffa doganale israeliana, pubblicata a Gerusalemme il 1° gennaio 2007, versione 957.

<sup>(2)</sup> BNM stands for «but not more».

*ALLEGATO III***DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE**

Le parti convengono di riunirsi nuovamente a tempo debito per esaminare la possibilità di un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e altri prodotti alimentari.

*B. Lettera dello Stato di Israele*

Signor/a,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Signor/a,

mi prego fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 14 e dell'articolo 15 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ("accordo di associazione"), in vigore dal 1° giugno 2000, che prevede la possibilità di ulteriori concessioni tariffarie reciproche sui prodotti agricoli trasformati e dispone che la Comunità e lo Stato di Israele attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, di pesce e di prodotti della pesca.

In esito a tali negoziati le parti hanno convenuto le seguenti modifiche all'accordo di associazione:

1) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele diversi da quelli specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e da quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT.”;

2) l'articolo 9 è soppresso.

3) il titolo del capitolo 3 è sostituito dal seguente:

“PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI E PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA”;

4) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele, elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT.”;

5) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari di Israele sono, all'importazione nella Comunità, soggetti alle disposizioni di cui ai protocolli 1 e 3.”;

6) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari della Comunità sono, all'importazione in Israele, soggetti alle disposizioni di cui ai protocolli 2 e 3.”;

7) l'articolo 14 dell'accordo di associazione è sostituito dal seguente:

“La Comunità e Israele si riuniscono tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009, per esaminare la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni reciproche negli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.”;

8) l'articolo 15 è soppresso;

9) gli allegati da I a VI sono soppressi;

10) i protocolli 1 e 2 e i relativi allegati sono sostituiti da quelli figuranti negli allegati I e II del presente accordo in forma di scambio di lettere;

11) è aggiunta una Dichiarazione comune sulle indicazioni geografiche figuranti nell'allegato III del presente scambio di lettere.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.»

Mi pregio confermarLe l'accordo dello Stato di Israele sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor/a, l'espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на  
 Hecho en Bruselas, el  
 V Bruselu dne  
 Udfærdiget i Bruxelles, den  
 Geschehen zu Brüssel am  
 Brüssel,  
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις  
 Done at Brussels,  
 Fait à Bruxelles, le  
 Fatto a Bruxelles, addì  
 Briselē,  
 Priimta Briuselyje  
 Kelt Brüsszelben,  
 Magħmula fi Brussel,  
 Gedaan te Brussel,  
 Sporządzono w Brukseli dnia  
 Feito em Bruxelas,  
 Adoptat la Bruxelles,  
 V Bruseli  
 V Bruslju,  
 Tehty Brysselissä  
 Utfärdat i Bryssel den

04-11-2009

נעשה בבריסל, בתאריך י"ז בחשוון בשנת ה'תש"ט לפי הלוח העברי שהוא יום 4 בנובמבר 2009

За Държавата Израел  
 Por el Estado de Israel  
 Za Stát Izrael  
 For Staten Israel  
 Für den Staat Israel  
 Iisraeli Riigi nimel  
 Για το Κράτος του Ισραήλ  
 For the State of Israel  
 Pour l'État d'Israël  
 Per lo Stato d'Israele  
 Izraēlas Valsts vārdā  
 Izraelio Valstybės vardu  
 Izrael Állam részéről  
 Għall-Istat tal-Iżraël  
 Voor de Staat Israël  
 W imieniu Państwa Izrael  
 Pelo Estado de Israel  
 Pentru Statul Israel  
 Za Izraelský stát  
 Za Državo Izrael  
 Israelin valtion puolesta  
 För Staten Israel

בשם מדינת ישראל

**Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra**

Il suddetto accordo tra la Comunità europea e lo Stato di Israele, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009, entrerà in vigore il 1° gennaio 2010.

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

**concernente l'adozione di una decisione di finanziamento per il 2010 destinato a misure di comunicazione, studi, valutazioni e a una sovvenzione diretta all'OIE in base all'articolo 168, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002**

(2009/856/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 20, 23 e 41,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(2)</sup> (di seguito «regolamento finanziario»), in particolare il suo articolo 75,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup> (di seguito «modalità d'esecuzione»), in particolare l'articolo 90,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/470/CE stabilisce le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità destinato a misure veterinarie specifiche, in particolare per quanto concerne la politica d'informazione in materia di salute degli animali, benessere degli animali e sicurezza degli alimenti, nonché misure tecnico-scientifiche.
- (2) A norma dell'articolo 19 della decisione 2009/470/CE, la Comunità fornisce un contributo finanziario per la realizzazione di una politica di informazione riguardante la salute e il benessere degli animali e la sicurezza degli alimenti di origine animale, inclusa la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore del benessere degli animali.
- (3) Il programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 <sup>(4)</sup> prevede in particolare di coinvolgere e informare gli allevatori/commercianti di bestiame nonché il grande pubblico in merito alle norme attuali per la protezione e il benessere degli

animali e di continuare a sostenere e ad avviare ulteriori iniziative internazionali per rafforzare la consapevolezza e creare un maggiore consenso sul benessere degli animali. In merito sta per essere elaborata una strategia europea per discutere del benessere degli animali in Europa e nel resto del mondo, per spiegare ai cittadini i cambiamenti nei sistemi di produzione animale nonché i costi e i vantaggi di standard più elevati nel settore del benessere degli animali.

- (4) La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) riconosce l'importanza del dialogo tra cittadini, associazioni della società civile e le istituzioni comunitarie (in particolare la Commissione).
- (5) In passato è stata elaborata una strategia di comunicazione efficace per promuovere le questioni di salute animale e i principi della strategia per la salute animale presso gli interessati, le organizzazioni e la società nel suo insieme. Occorre continuare tale strategia di comunicazione. Durante la settimana veterinaria dell'UE nel 2010, la Commissione intende promuovere in particolare l'importanza dell'identificazione e della tracciabilità degli animali vivi e durante tutte le fasi della catena alimentare.
- (6) Il 2011 è stato designato come l'«Anno veterinario mondiale 2011» e coinciderà con il 250° anniversario dell'istruzione in campo veterinario a livello mondiale. Per sottolineare l'importanza di tale anno e informare le parti interessate circa le varie manifestazioni che saranno organizzate in tale occasione, verrà elaborata una strategia di comunicazione mirata alle varie parti interessate.
- (7) L'articolo 41 della decisione 2009/470/CE prevede che la Commissione presenti una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla situazione sanitaria degli animali e sul rapporto costo-efficacia dell'attuazione di programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali.

<sup>(1)</sup> GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> COM(2006) 13 def.

- (8) È dunque opportuno che per l'anno 2010 la Comunità finanzi studi, valutazioni dell'impatto, valutazioni e la politica di informazione riguardanti il settore della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della zootecnica. È opportuno specificare l'importo massimo da stanziare per tali azioni.
- (9) In forza dell'articolo 22 della decisione 2009/470/CE la Comunità può intraprendere o aiutare gli Stati membri o organismi internazionali a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario e per lo sviluppo dell'istruzione e formazione in campo veterinario.
- (10) L'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE) è l'organizzazione intergovernativa responsabile del miglioramento della salute animale a livello mondiale. Essa è riconosciuta come organizzazione di riferimento dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per la definizione di standard per il commercio internazionale di animali e di prodotti di origine animale.
- (11) L'OIE ha organizzato, dal 12 al 14 ottobre 2009, una conferenza mondiale sul tema «Evoluzione dell'istruzione in campo veterinario per un mondo più sicuro».
- (12) La conferenza dell'OIE potrà fornire una migliore comprensione della politica comunitaria in materia di salute degli animali tra i rettori e i direttori di istituti veterinari e i principali decisori politici nazionali provenienti da tutto il mondo e a contribuire a sviluppare l'istruzione in campo veterinario nei paesi partecipanti. Il contributo finanziario della Comunità per la diffusione dei risultati della conferenza globale dell'OIE è quindi coerente con il suo obiettivo di migliorare la situazione veterinaria nella Comunità.
- (13) L'OIE sta pianificando una conferenza internazionale sull'afta epizootica. Questa conferenza servirà da sostegno alle azioni individuate nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013). È quindi giusto che la Comunità contribuisca a questa iniziativa in modo da rafforzare lo sviluppo della legislazione comunitaria relativa a questa malattia. Quindi la Comunità deve contribuire a quest'iniziativa dell'OIE.
- (14) Conformemente all'articolo 75 del regolamento finanziario e all'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa dal bilancio comunitario è preceduto da una decisione di finanziamento che fissa gli elementi essenziali dell'azione che comporta la spesa ed è adottata dall'istituzione o dalle autorità alle quali l'istituzione ha delegato poteri.
- (15) Conformemente all'articolo 168, paragrafo 1, lettera c), delle modalità d'esecuzione, è possibile concedere sov-

venzioni senza un invito a presentare proposte nel caso di organismi con un monopolio de facto. L'OIE detiene in questo settore un monopolio de facto, per cui non è richiesto un invito a presentare proposte per poter beneficiare di un contributo comunitario per la diffusione di materiale tecnico e scientifico relativo alla conferenza dell'OIE «Evoluzione dell'istruzione in campo veterinario per un mondo più sicuro» e per l'organizzazione e l'accoglienza di una conferenza internazionale sull'afta epizootica.

- (16) La presente decisione di finanziamento può coprire altresì i pagamenti di interessi di mora in base all'articolo 83 del regolamento finanziario e all'articolo 106, paragrafo 5, delle modalità d'esecuzione.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

Sono approvate le attività per l'attuazione di misure di comunicazione, di studi e di valutazioni e per una sovvenzione diretta all'OIE, come previsto all'allegato. Si tratta di una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

#### *Articolo 2*

Il contributo massimo autorizzato dalla presente decisione per l'attuazione del programma è fissato a 3 685 000 EUR da finanziare dalla seguente linea di bilancio del bilancio generale delle Comunità europee per il 2009:

— Linea di bilancio 17 04 02 01: 3 685 000 EUR

Gli stanziamenti possono altresì coprire il pagamento di interessi di mora.

#### *Articolo 3*

Le sovvenzioni per l'OIE sono concesse mediante una convenzione di sovvenzione senza un invito a presentare proposte, in quanto l'OIE è un'organizzazione intergovernativa responsabile del miglioramento della salute animale a livello mondiale e detiene quindi un monopolio de facto, conformemente alle condizioni elencate nel programma di lavoro allegato.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

*Per la Commissione*

Androulla VASSILIOU

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

**DECISIONE 2009/470/CE DEL CONSIGLIO, DEL 25 MAGGIO 2009, RELATIVA A TALUNE SPESE NEL SETTORE VETERINARIO, IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI 20, 22, 23 E 41 — ATTIVITÀ PER IL 2010****1.1. Introduzione**

Il programma contiene sei misure di esecuzione per il 2010. In base agli obiettivi presentati nella decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario, la distribuzione del bilancio e le azioni principali sono le seguenti:

- per sovvenzioni (mediante gestione centralizzata diretta) (1.2):
  - un contributo finanziario comunitario di 50 000 EUR per il finanziamento della diffusione dei risultati della conferenza internazionale «Evoluzione dell'istruzione in campo veterinario per un mondo più sicuro», organizzata dall'OIE dal 12 al 14 ottobre 2009, che rappresenta un cofinanziamento comunitario di un massimo dell'80 % dei costi ammissibili complessivi,
  - per il finanziamento della conferenza internazionale sull'afra epizootica, organizzata dall'OIE nel 2010, un contributo finanziario comunitario pari a 200 000 EUR, che costituisce un cofinanziamento massimo del 33 % delle spese totali ammissibili,
- per appalti (mediante gestione centralizzata diretta) (1.3):
  - utilizzazione di un contratto quadro per l'esecuzione di uno studio a supporto di una relazione sulla situazione della salute degli animali e il rapporto costo/efficacia dell'attuazione di programmi per la eradicazione, la lotta e la sorveglianza di malattie degli animali fino ad un massimo di 100 000 EUR,
  - utilizzazione di un contratto quadro per la realizzazione di una campagna di comunicazione al fine di promuovere l'«Anno veterinario mondiale 2011» fino a concorrenza di 200 000 EUR,
  - utilizzazione di un contratto quadro per pubblicazioni e la diffusione di informazioni e strategia in merito al benessere degli animali fino a un massimo di 230 000 EUR,
  - utilizzazione di un contratto quadro per pubblicazioni e la diffusione di informazioni per promuovere gli aspetti relativi alla salute degli animali e i principi della strategia per la salute degli animali fino ad un massimo di 2 905 000 EUR.

**1.2. Concessione delle sovvenzioni**

- 1.2.1. *Contributo finanziario comunitario per il finanziamento della diffusione dei risultati della conferenza internazionale «Evoluzione dell'istruzione in campo veterinario per un mondo più sicuro», organizzata dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) dal 12 al 14 ottobre 2009*

Le sovvenzioni sono oggetto di una convenzione scritta.

Base giuridica

Articolo 23 della decisione 2009/470/CE

Linea di bilancio

17 04 02 01

Obiettivi prefissi e risultati previsti

L'OIE ha organizzato una conferenza mondiale «Evoluzione dell'istruzione in campo veterinario per un mondo più sicuro» dal 12 al 14 ottobre 2009.

La conferenza dell'OIE potrebbe migliorare la comprensione della politica comunitaria in materia di salute degli animali tra decani e direttori di istituti veterinari e responsabili chiave delle politiche nazionali di tutto il mondo e sviluppare l'istruzione in campo veterinario nei paesi partecipanti. Di conseguenza, il sostegno comunitario per la diffusione dei risultati relativi alla conferenza globale dell'OIE è in linea con il suo obiettivo di migliorare la situazione veterinaria nella Comunità.

**Descrizione e obiettivi della misura di esecuzione**

Un contributo finanziario comunitario per il finanziamento della diffusione dei risultati della conferenza internazionale «Evoluzione dell'istruzione in campo veterinario per un mondo più sicuro», organizzata dall'OIE dal 12 al 14 ottobre 2009.

**Esecuzione**

Centralizzata diretta

**Aggiudicazione diretta**

Articolo 168, paragrafo 1, lettera c)

**Percentuale massima di cofinanziamento possibile**

Un massimo dell'80 % dei costi ammissibili totali

**1.2.2. Contributo finanziario comunitario per il finanziamento della Conferenza internazionale sull'fta epizootica, organizzata dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) nel 2010**

Le sovvenzioni sono oggetto di una convenzione scritta.

**Base giuridica**

Articolo 23 della decisione 2009/470/CE

**Linea di bilancio**

17 04 02 01

**Obiettivi prefissi e risultati previsti**

L'OIE sta pianificando una conferenza internazionale sull'fta epizootica durante il 2010. Questa conferenza servirà da sostegno alle azioni individuate nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013). È pertanto opportuno che la Comunità contribuisca a quest'iniziativa in modo da realizzare una protezione migliore contro tale malattia.

**Descrizione e obiettivo della misura di esecuzione**

La Comunità sosterrà l'OIE nell'organizzazione di questa conferenza internazionale.

**Esecuzione**

Centralizzata diretta

**Aggiudicazione diretta**

Articolo 168, paragrafo 1, lettera c)

**Percentuale massima di cofinanziamento possibile**

Un massimo del 33 % dei costi ammissibili complessivi connessi all'organizzazione della conferenza internazionale

**1.3. Appalti**

La dotazione di bilancio complessiva destinata agli appalti nel corso del 2009 è pari a 3 435 000 EUR.

**1.3.1. Realizzazione di uno studio a supporto di una relazione sulla situazione della salute animale e sul rapporto costo/efficacia dell'applicazione dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali.****Base giuridica**

Articolo 41 della decisione 2009/470/CE

**Linea di bilancio**

17 04 02 01

**Numero indicativo e tipo di contratti previsti**

Un contratto di servizi (utilizzo del contratto quadro esistente)

**Oggetto dei contratti previsti**

Elaborazione di uno studio che verrà utilizzato come contributo per il completamento della relazione di cui all'articolo 41 della decisione 2009/470/CE

**Esecuzione**

Centralizzata diretta

**Calendario indicativo per l'avvio della procedura di aggiudicazione****Contratto specifico**

Conclusione di un contratto specifico di servizi (durante il primo trimestre del 2010) nell'ambito del contratto quadro di riferimento SANCO/2008/01/055

**1.3.2. Campagna di comunicazione per promuovere l'«Anno veterinario mondiale 2011»****Base giuridica**

Articolo 20 della decisione 2009/470/CE

**Linea di bilancio**

17 04 02 01

**Numero indicativo e tipo di contratti previsti**

Un contratto di servizi (utilizzazione del contratto quadro esistente)

**Oggetto dei contratti previsti**

Elaborazione di una campagna di comunicazione, incluse varie azioni di comunicazione in preparazione dell'«Anno veterinario mondiale 2011», al fine di promuovere durante tale anno la politica comunitaria in materia di salute degli animali.

**Esecuzione**

Centralizzata diretta

**Calendario indicativo per l'avvio della procedura di aggiudicazione****Contratto specifico**

Conclusione di un contratto specifico di servizi (durante il secondo trimestre del 2010) nell'ambito del contratto quadro di riferimento SANCO/2009/A1/005

**1.3.3. Pubblicazioni e diffusione di informazioni connesse alla strategia in materia di benessere degli animali****Base giuridica**

Articolo 20 della decisione 2009/470/CE

**Linea di bilancio**

17 04 02 01

**Numero indicativo e tipo di contratti previsti**

Un massimo di tre contratti di servizi (utilizzazione dei contratti quadro esistenti)

**Oggetto dei contratti previsti**

Come previsto nel Programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010, per il 2010 sono previste le seguenti attività, corrispondenti ai settori 4 e 5 del programma:

- allestire un sito web interattivo sul benessere degli animali al fine di promuovere le strategie e le iniziative in materia di benessere degli animali, come pure aggiornare e gestire il suo contenuto,
- seguito del progetto Welfare Quality® (<http://www.welfarequality.net/everyone>). Il progetto Welfare Quality® è sostenuto dalla Commissione e mira a creare indicatori di benessere basati sugli animali e a migliorare la commercializzazione dei prodotti di origine animale con un elevato contenuto di benessere,

- ulteriori sviluppi del sito web Farmland e degli strumenti per gli insegnanti; introduzione di nuove lingue per il sito web, integrazione di progetti simili nella strategia del materiale per i professori «Farmland» ed elaborazione di uno studio europeo sui programmi educativi esistenti in materia di benessere degli animali,
- organizzazione di manifestazioni/conferenze sull'istruzione in materia di benessere degli animali,
- organizzazione di un concorso di disegno per bambini al fine di elaborare un nuovo concetto da utilizzare per il materiale promozionale.

#### Esecuzione

Centralizzata diretta

Calendario indicativo per l'avvio della procedura di aggiudicazione

Contratto specifico

Conclusione di un massimo di tre contratti specifici di servizi (durante il primo trimestre del 2010) nell'ambito del contratto quadro di riferimento SANCO/2009/A1/005.

#### 1.3.4. *Pubblicazioni e diffusione di informazioni per promuovere gli aspetti relativi alla salute degli animali e i principi della strategia per la salute degli animali*

##### Base giuridica

Articolo 20 della decisione 2009/470/CE

##### Linea di bilancio

17 04 02 01

##### Numero indicativo e tipo di contratti previsti

Un massimo di sette contratti di servizi (utilizzo dei contratti quadro esistenti)

##### Oggetto dei contratti previsti

- Settimana veterinaria 2010:
  - una conferenza di due giorni a Bruxelles con tutte le parti interessate,
  - elaborazione di un video e di materiale stampato per il grande pubblico in merito all'importanza dell'identificazione e della tracciabilità degli animali,
  - manifestazioni da organizzare in tutti gli Stati membri per studenti della facoltà di veterinaria e il grande pubblico durante la Settimana veterinaria e elaborazione di materiali di supporto per aumentare la consapevolezza circa le questioni inerenti alla salute degli animali, inclusa, per esempio, la strategia europea per la salute degli animali, l'identificazione e la tracciabilità degli animali e la rabbia,
- promozione della politica comunitaria sulla salute degli animali conformemente alla strategia di salute degli animali:
  - prolungamento della campagna di promozione utilizzando un furgoncino apposito che si sposti in tutta l'UE, fermandosi in occasione di fiere agricole, convenzioni veterinarie, fiere del turismo e scuole,
  - elaborazione di materiale stampato per il grande pubblico in materia di passaporti per animali domestici, in tutte le lingue dell'UE,
  - elaborazione di un manuale on line relativo alla prevenzione della rabbia destinato al grande pubblico, da tradurre in varie lingue chiave.

#### Esecuzione

Centralizzata diretta

Calendario indicativo per l'avvio della procedura di aggiudicazione

Contratto specifico

Conclusione di un massimo di sette contratti specifici di servizi (durante il primo e il secondo trimestre del 2010) nell'ambito del contratto quadro di riferimento SANCO/2009/A1/005



II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2009/855/CE:


- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2009, sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra** ..... 81

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a determinate modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ..... 83

Commissione

2009/856/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009, concernente l'adozione di una decisione di finanziamento per il 2010 destinato a misure di comunicazione, studi, valutazioni e a una sovvenzione diretta all'OIE in base all'articolo 168, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002**..... 126



## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(\*) Vendita a numero:    - fino a 32 pagine:       6 EUR  
                              - da 33 a 64 pagine:     12 EUR  
                              - oltre 64 pagine:       prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

